

LXXXII.

TORNATA DI MARTEDÌ 24 APRILE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato De Rolland chiede che una petizione sia dichiarata urgente. — Il presidente comunica un telegramma del deputato Cairoli in risposta al voto manifestato ieri dalla Camera per la sua guarigione — Comunica pure una lettera con la quale l'onorevole Canzi manda le sue dimissioni da deputato; in luogo delle quali la Camera gli accorda un congedo di due mesi — Comunica pure l'invito alla Camera perchè si faccia rappresentare all'inaugurazione della esposizione di Bologna, ed estrae a sorte i nomi dei deputati ai quali è affidata la rappresentanza. — Riprendesi la discussione del disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali — L'articolo 6, già 5, si approva con due emendamenti del deputato Torrigiani dopo osservazioni del proponente e dei deputati Prinetti e Parpaglia, ai quali rispondono il ministro ed il relatore — L'articolo 7, già 6, è approvato senza emendamenti, essendone ritirato uno svolto dal deputato Cucchi Luigi. — In seguito alla presentazione, fatta dal presidente del Consiglio, dei documenti diplomatici relativi alla occupazione di Massaua, si determina che lo svolgimento delle interpellanze relative alle cose d'Africa abbia luogo tre giorni dopo la distribuzione dei detti documenti. — Si riprende la discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi sui tributi locali — Sull'articolo 8, già 7, parlano i deputati Gianolio, Giolitti, Trompeo, Vigoni, Prinetti e Franchetti, ai quali rispondono il relatore ed il ministro; e l'articolo si approva con un emendamento sostitutivo al primo capoverso proposto dal ministro delle finanze — Il deputato Martini Ferdinando raccomanda che sia meglio curato il linguaggio legislativo — Il presidente del Consiglio lo assicura di avere a ciò provveduto — In seguito ad osservazioni dei deputati Prinetti, Martini Ferdinando, Franchetti e Giolitti si sospende la discussione dell'articolo 9 — L'articolo 10 è approvato con un emendamento del deputato Cucchi, dopo osservazioni dei deputati Marcora e Zucconi — Approvasi un articolo aggiuntivo proposto e svolto dal deputato Benedini. — Comunicasi una domanda d'interpellanza del deputato Cavallotti sui rapporti del Governo col Parlamento — Il deputato Crispi si oppone allo svolgimento di tale domanda e la Camera delibera che non sia svolta. — Il presidente annunziò che trasmetterà agli Uffici una proposta di legge del deputato Dobelli.*

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4219. Pier Giovanni Vugliano ed altri insegnanti del circondario d'Ivrea, consentendo nella

petizione n. 4061, chiedono che sia modificata la legge sul Monte delle pensioni per i maestri elementari.

4220. Il sindaco della città di Genova chiede che non sia approvato il disegno di legge sulle guardie di città.

Presidente. L'onorevole De Rolland ha facoltà di parlare.

De Rolland. Prego la Camera di dichiarare di urgenza la petizione n. 4219 con la quale Pier Giovanni Vugliano ed altri 47 insegnanti del circondario d'Ivrea chiedono che sia modificata la legge sulle pensioni. In pari tempo prego la Presidenza di trasmettere la petizione stessa alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge sul Monte delle pensioni per i maestri elementari.

(L'urgenza è ammessa).

Presidente. Questa petizione farà il corso prescritto dal regolamento.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Pelloux di giorni 3; Mascilli di 8.

(Sono conceduti).

Comunicazione di un telegramma del deputato Cairoli.

Presidente. Dall'onorevole Cairoli è pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma:

*“ A S. E. Giuseppe Biancheri,
Presidente della Camera dei Deputati.*

“ Il voto che accoglieva la gentile proposta del deputato Cavallotti è un onore immeritato, ma una somma soddisfazione; attestandomi l'affetto dei miei colleghi con parole che sono anche un pietoso tributo alla memoria della spenta famiglia. Esprimole la mia gratitudine con animo devoto e col desiderio di trovarmi al loro fianco per l'adempimento del comune mandato, col debito zelo, finora vietato dalla sofferente salute. La speranza è incoraggiata dalla progredita convalescenza, alla quale gioverà il delizioso soggiorno ove la bontà del Re mi volle ospite.

“ Accolga Ella pure, Illustre Presidente, i miei ringraziamenti per l'annuncio cordiale che mi riconferma la sua preziosa benevolenza.

“ Cairoli. ”

Dimissioni del deputato Canzi non accettate.

Presidente. L'onorevole Canzi ha scritto la seguente lettera:

“ Rassegno le mie dimissioni da deputato, e La prego di darne comunicazione alla Camera, affinché essa ne prenda atto.

“ A Lei, Onorevole Presidente, ed agli egregi colleghi ed amici, mando un rispettoso ed affettuoso saluto; ed esprimendo profonda gratitudine per la molta benevolenza che sempre mi venne dimostrata, con la più alta stima mi rassegno.

“ Di V. E. Dev.mo

“ Luigi Canzi. ”

L'onorevole Cavallini ha facoltà di parlare.

Cavallini. Prego la Camera di non accettare le dimissioni dell'onorevole Canzi, e di accordargli un congedo di due mesi.

Presidente. Metto a partito la proposta dell'onorevole Cavallini, che cioè invece di accogliere le dimissioni dell'onorevole Canzi la Camera gli accordi un congedo di due mesi.

(La Camera approva).

Invito del municipio di Bologna, per la inaugurazione della Esposizione regionale e di belle arti.

Presidente. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

“ Bologna, 21 aprile 1888.

“ Eccellenza,

“ Il Comitato generale per l'Esposizione regionale Emiliana di agricoltura e d'industria, nazionale di belle arti, e internazionale di musica, si reca ad alto onore di invitare la Camera elettiva all'inaugurazione della triplice Mostra, che avrà luogo il giorno 6 maggio prossimo venturo, ad un'ora pomeridiana.

“ Alla solennità della cerimonia contribuirà in singolar modo l'augusta presenza delle Loro Maestà il Re e la Regina e di S. A. R. il Principe ereditario, presidente onorario dell'Esposizione.

“ Con profondo ossequio

*“ Il Sindaco di Bologna
presidente del Comitato generale*

“ Gustavo Tacconi. ”

Propongo alla Camera di farsi rappresentare da una rappresentanza composta di sette membri estratti a sorte, presieduta dal presidente, o da un vice-presidente, ed accompagnata da un questore e da un segretario.

Se non sorgono opposizioni si procederà all'estrazione a sorte dei deputati che dovranno comporre questa Commissione.

(Si procede all'estrazione a sorte della Commissione).

La Commissione che, presieduta dal presidente o da un vice-presidente ed accompagnata da un questore e da un segretario, rappresenterà la Camera alla solenne inaugurazione della Mostra regionale agricola ed industriale, nazionale di belle arti, e internazionale di musica, in Bologna, rimane composta dagli onorevoli Tabacchi, La Porta, Sacconi, Falconi, Berti, Maldini e Arnaboldi.

La Commissione sarà avvertita delle disposizioni che prenderà la Presidenza.

Seguito della discussione delle modificazioni ed aggiunte alla legge sui tributi locali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sui tributi locali.

La Camera rammenta che ieri furono approvati i primi cinque articoli, ora siamo all'articolo 5° del primitivo disegno di legge, che diventa 6°.

“ Formato l'elenco di tutti i canoni per ciascuna provincia, il Ministero ne trasmette un esemplare alle rispettive prefetture, da essere tosto notificato ai singoli comuni chiusi, ai comuni e consorzi di comuni aperti abbonati, ed ai comuni appaltati.

“ I comuni aperti appaltati che non possono da soli accettare l'abbonamento, dovranno nel termine d'un mese costituirsi in consorzio, osservando le disposizioni delle vigenti leggi con le modificazioni prescritte negli articoli seguenti.

“ I comuni e consorzi nel termine di giorni 50 dalla notificazione ricevuta dovranno deliberare se accettano l'abbonamento, o se intendono di reclamare adducendo i motivi. Tali deliberazioni motivate saranno nel termine suindicato trasmesse alla regia prefettura, la quale le sottoporrà tosto al giudizio della Commissione provinciale dei reclami, di cui si parla nel successivo articolo 7.

“ La stessa procedura si seguirà nel caso che insorgesse disaccordo tra i comuni compresi in un consorzio pel sub-riparto del canone d'abbonamento.

“ Sopra ognuno di questi reclami la Commissione provinciale dei reclami deve decidere entro 50 giorni. Ove accolga qualche reclamo, la Commissione provinciale, mantenendo invariata la somma totale dei canoni attribuiti alla intera provincia, procede ad un nuovo riparto fra i co-

muni chiusi, se il reclamo è di un comune chiuso, fra i consorzi e comuni aperti, se d'un consorzio o d'un comune aperto, e fra i comuni compresi nel consorzio, se il reclamo riguarda il sub-riparto del canone consorziale. „

L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

Prinetti. L'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole relatore della Commissione, ieri dichiararono in risposta alle mie parole, che questa non era una imposta di contingente. Confesso che io ho voluto ancora rileggere gli articoli di questa legge; ed ho trovato che non solo il contingente, in ogni provincia, è fondamento a questo primo consolidamento del canone comunale, ma che, in virtù dell'articolo 9, quando cioè è trascorso il primo quinquennio, un comune potrà dichiarare, di non accogliere più oltre il canone, a lui intimato, e ricorrere alla deputazione provinciale, per una diminuzione. Ed all'articolo 9 è detto, che la deputazione manterrà invariata la somma totale dei canoni attribuiti all'intera provincia.

Ma, onorevoli ministro e relatore, io credo che non siamo qui per fare una discussione filologica; non siamo qui per vedere se una determinata parola è o non è espressa nella legge; ma siamo qui per dire le cose come sono dentro e fuori di quest'aula. Ora mi preme di accertare questo fatto, per scagionare la responsabilità di ciascuno di noi, delle conseguenze, cioè, che da questa legge saranno per derivare. Questa, a mio modo di vedere adunque (e credo difficile smentirmi) è una legge pura e cruda di contingente provinciale. Detto ciò, vengo all'articolo sul quale ora discutiamo.

Io vi prego, onorevoli colleghi, di por mente alle tre dichiarazioni, fatte ieri, in modo formale, dal Governo e dalla Commissione.

Governo e Commissione dichiararono prima, che il Ministero ha dati esatti, precisi, indiscutibili onde poter stabilire in ciascun comune il provento attuale reale del dazio consumo.

In secondo luogo l'onorevole relatore dichiarò che egli era lieto di assicurare la Camera che non vi è in Italia nessun comune, in cui l'entrata del dazio consumo attuale non lasci un beneficio nel canone che esso paga al Governo.

In terzo luogo l'onorevole relatore disse, e mi pare l'abbia confermato l'onorevole ministro, che qui non dobbiamo fare una perequazione del dazio consumo; che non si vuol la perequazione, che, anzi, si vuol consolidare la sperequazione; e che si vuol semplicemente consolidare per cia-

scun comune il beneficio, che esso attualmente ricava dal dazio consumo.

Io lascio all'onorevole ministro delle finanze ed all'onorevole relatore intera la responsabilità delle loro due prime dichiarazioni.

Confesso che faccio le più ampie riserve sia sulla esattezza dei dati, a cui si sono riferiti l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, sia sulla asserzione tassativa che ciascun comune, per quanto piccolo, ricavi oggi un beneficio sul dazio consumo governativo.

Ma, data e non concessa l'esattezza di questa affermazione, e prendendo atto di queste tre dichiarazioni, domando all'onorevole relatore e all'onorevole ministro: ma quale bisogno avete voi allora di questa Commissione provinciale, dal momento che non volete perequare, che volete considerare i canoni, quali essi sono attualmente; qual bisogno avete di tutta quella procedura di reclami e di sub-reparti, che voi stabilite con l'articolo 5?

Quale bisogno avete di questo lavoro, così complicato, così difficile, così ingrato per le persone e per i corpi morali, che dovranno compierlo, quale è quello di ripartire nell'interno di ciascuna provincia la somma totale di canone, che questa provincia deve, per il dazio consumo, allo Stato? Per me, dico il vero, prendendo atto di queste dichiarazioni formali, proprio non vedo quale ragione vi sia per giustificare questa disposizione così complicata e così grave.

Questo per l'inutilità, a mio modo di vedere, della Commissione provinciale, e del riparto fatto nell'interesse di ciascuna provincia, tenendo conto dei reclami dei singoli comuni. Ma vi è di più. Credo che questa disposizione sia, non solo inutile, ma pericolosa; e prego l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di riflettere che il giorno in cui a ciascun comune sarà aperto l'adito a reclamare contro la cifra del canone che ad esso viene imposto, ciascun comune reclamerà perchè nel reclamare esso non vedrà che la possibilità di un beneficio; certo, mai la possibilità di un danno. Ciascun comune reclamerà, non fosse altro per difendere le sue condizioni attuali, e per impedire che dovendo ripartire sugli altri comuni della provincia i ribassi eventuali che si accordano ad alcuni di loro, questi ribassi vengano ripartiti sul comune che reclama.

Io credo che succederà questo fatto, che se non nella prima applicazione di questa legge, certo nel quinquennio successivo quando ciascun comune potrà reclamare per la diminuzione del canone che a lui è imposto, tutti i comuni reclameranno; e le Commissioni provinciali si tro-

veranno di fronte ad un reclamo complessivo e generale di tutti i comuni della provincia; ed allora queste Commissioni saranno indotte a considerare, se per avventura, davanti a questa generalità di reclami, il canone imposto alle provincie non sia inadeguato, non sia sproporzionato al canone imposto alle provincie vicine, e di qui vi si imporrà quella necessità della perequazione del dazio consumo a cui alluse ieri molto giustamente l'onorevole Giolitti.

Prego i miei colleghi di considerare questa eventualità, perchè non mi basterebbe l'animo di aver contribuito, solo tacendo, a preparare ad una legislatura futura la delizia di una perequazione. Io aveva l'onore di appartenere alla Camera quando fu risolto il grave problema della perequazione dell'imposta fondiaria. Ebbene o signori, quella perequazione si presentava alla Camera nelle precise condizioni in cui si presenterà fra alcuni anni la questione del dazio consumo. Si trattava anche allora di un'imposta di contingente, di un'imposta che era stata determinata per ciascun compartimento in base ai criteri di quel tempo, in modo tale che pareva dovesse dar luogo ad un assestamento normale addirittura.

Invece noi, dopo alcuni anni abbiamo avuto precisamente questa serie di reclami, contro il riparto allora fatto; e queste domande insistenti per la perequazione fra le varie provincie del Regno ci hanno indotto ad occuparsene ed a risolverla. Ora, io dico, quest'esempio ci dovrebbe servire di guida ad impedire che una questione così grave nei suoi effetti non solamente finanziari ed economici, ma anche politici, qual'è stata quella della perequazione fondiaria, possa risolversi in un tempo non lontano nel paese nostro.

Da quanto ho detto, credo di poter arguire che queste disposizioni contenute nell'articolo 5 non siano necessarie, e che per di più esse siano gravide di pericoli seri per l'avvenire dell'erario e del Governo. E prego quindi l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di riflettere se per avventura non sia il caso di abolirle, o di modificarle sostanzialmente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torigiani. Sul finire della seduta di ieri feci qualche osservazione sulla dicitura e sul senso di questo articolo. Oggi presento due emendamenti, che spero saranno presi in benevola considerazione e dalla Commissione e dal ministro, e che soddisfaranno pure in parte l'onorevole Prinetti.

Scopo principale delle mie parole di ieri era quello di spingere la Commissione a vedere se vi fosse modo di togliere qualunque possibile attrito fra comune e comune, nella divisione del canone del dazio consumo fra loro. L'altro scopo che mi proponeva era quello di vedere di non accrescere e rendere innumerevoli i reclami che potrebbero essere presentati dai comuni.

Senza estendermi maggiormente in dimostrazioni, concreto queste mie parole. Nella prima parte dell'articolo è detto :

“ Formato l'elenco di tutti i canoni per ciascuna provincia, il Ministero ne trasmette un esemplare alle rispettive prefetture, da essere tosto notificato ai singoli comuni chiusi, ai comuni e consorzi di comuni aperti abbonati, ed ai comuni appaltati. ”

Quindi, secondo la dicitura di questo articolo, parrebbe che a ciascun comune dovesse essere comunicato non solo il canone assegnato al comune stesso, in base naturalmente al canone esistente oggi, ma anche il canone stabilito per gli altri comuni della provincia. Ora i comuni sanno naturalmente qual'è il canone che pagano gli altri, ma questo metterglielo così sott'occhio ho paura che possa creare il desiderio, vedendo il canone assegnato agli altri, di reclamare o, per lo meno, di trovar meno giusta la tassazione fatta per loro. Io quindi credo che questo inconveniente si possa molto facilmente togliere quando dopo le parole *alla rispettiva prefettura* aggiungansi le seguenti: “ le quali prefetture significheranno a ciascun comune chiuso o aperto, o consorzio di comuni aperti il canone loro assegnato. ”

Quanto poi alla questione dei reclami, l'onorevole relatore disse ieri molto chiaramente che non vi è comune in Italia il quale non abbia un beneficio sul canone che paga oggi al Governo, detratte le spese di amministrazione. Quindi mi pare che sia una cosa molto semplice risolvere anche questa seconda parte della questione dicendo semplicemente al 3° capoverso che :

“ I reclami saranno sempre rigettati quando risulti che il canone proposto è inferiore alla media quinquennale del reddito accertato per ogni comune al netto delle spese di riscossione. ”

Vale a dire che i reclami saranno sempre accettati quando risulti che il canone proposto è inferiore alla media quinquennale del reddito accertato per ogni comune, compresa la spesa di riscossione. Così mi pare che sarà molto limitato il

numero dei reclami, o per lo meno sarà molto limitato il numero dei reclami accettati. La Commissione provinciale avrà un preciso concetto sul quale basare il proprio giudizio; e se si dovrà tornare ad un nuovo riparto di aliquota per ciascun comune, sarà fatto in base a un criterio di giustizia; e gli altri comuni non avranno a dolersi se per una ragione vera e propria di giustizia si torna a fare un nuovo riparto e si torna ad aggravare, sia pur di poco, la mano sopra di loro nell'accertare il canone.

Io raccomando vivamente alla Commissione ed al ministro questi due miei piccoli emendamenti che spero, come ho detto, varranno a soddisfare anche l'onorevole Prinetti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Mi consenta la Camera di rientrare brevemente nella discussione di questo sistema di consolidamento, per rispondere qualche parola all'onorevole Prinetti, il quale ha parlato, e con tanta competenza, della questione daziaria.

Io non tornerò a discutere della questione del contingente; questione che mi pare completamente accademica, perchè, chiamatelo contingente provinciale, o toglietegli questo nome, come diciamo noi e come dice il ministro delle finanze. la cosa non muta; il fatto è che del contingente provinciale ha qualche aspetto, mentre in qualche parte ne differisce.

Differisce completamente poi, nella sostanza, inquantochè è di sua natura mutabile, e dipende dalla volontà dei comuni che il contingente provinciale non sia quello stabilito dal Governo. Onde non si può più parlare del contingente provinciale e degli inconvenienti che porta. Infatti i comuni essendo liberi di rifiutare il canone che è loro assegnato, e di rimettersi all'appalto, non è più il caso di esagerati allarmi.

L'onorevole Prinetti poi, per avvalorare il concetto suo che qui si tratti di un contingente provinciale e che, quindi, questo porti in se la minaccia di gravi guai, deducendolo anche dai precedenti legislativi, ha letto alla Camera l'articolo 9 della Commissione, nel quale il concetto sarebbe, secondo lui, anche più chiaramente formulato. Ora è successo all'onorevole Prinetti quello che è successo ad altri nostri colleghi in questa questione: di leggere, cioè, il disegno ministeriale, invece di quello della Commissione. E quell'articolo la Commissione non l'ha accettato, e non entra nelle sue controproposte.

In conseguenza quella conferma, che l'onorevole

Prinetti trovava, nelle frasi usate in quell'articolo, è una conferma, che non ha più, in questa discussione, alcun valore, alcuna importanza; non è che un equivoco di lettura, attribuibile al modo, con cui il disegno di legge è stato stampato. Quindi io non impiegherò altre parole su questo argomento.

Dovrò ora rispondere soltanto all'osservazione con la quale l'onorevole Prinetti ha creduto di insistere nei concetti ieri enunciati, cioè, in questa minacciata guerra civile dei reclamanti, se un conguaglio provinciale si effettui, nei danni gravissimi, che ne deriveranno; oppure, come disse egli, nel caso inverso, nella assoluta inutilità di stabilire una Commissione dei reclami, perchè reclami non ci saranno. Ora, come avviene in tutti questi dilemmi, la verità sta nel mezzo.

C'è un terzo corno, ed è quello che bisogna afferrare: non ci sarà la guerra civile per l'eccesso dei reclami, nè nessun reclamo, come pensa l'onorevole Prinetti.

Infatti, la Camera ha certamente presente che, ieri, votando l'articolo 5 della legge, votò questa massima che è scritta in quell'articolo: "Sono mantenuti i canoni d'abbonamento al dazio di consumo governativo attualmente in corso per i comuni chiusi, e poi comuni e consorzi di comuni aperti."

E poi quest'altra che segue: "Pei comuni e consorzi non abbonati i canoni saranno determinati dal Ministero delle finanze in ragione del reddito netto accertato, con una deduzione corrispondente al vantaggio concesso con l'abbonamento agli altri comuni della provincia in condizioni analoghe."

Ora, dunque, i comuni abbonati che ragione possono avere di reclamare? Si tratta di mantenere il canone che hanno già accettato, che hanno trovato conforme ai bisogni loro. Dunque, ci può essere un errore di fatto, materiale, nell'elenco di questi canoni; e va bene: questo può essere corretto; ma può anche essersi verificato un caso singolarissimo, di un comune cioè che si sia spopolato e che quindi in un anno (perchè ormai sono già in corso questi canoni, ed abbiamo già i risultati della gestione del 1886) sia succeduto uno spostamento, una crisi economica per cui questo comune non si trovi più in quella condizione in cui si trovava, quando credette opportuno di accettare quel canone; e non solo credette opportuno di accettare quel canone, ma risulterebbe dalle statistiche ufficiali, che quel canone gli diede un utile. Poichè, ripeterò ciò che dicevo ieri: che dall'esame delle statistiche

ufficiali risulta (altra garanzia di questa infuori io non posso assumere) che il reddito accertato nei comuni del regno, non solo pel quinquennio finito col 1885, ma anche per l'esercizio 1886, è stato superiore al canone convenuto, in modo da dare ai comuni un utile. A me non è riuscito di trovare in questo elenco un comune che avesse un canone inferiore a quello che risultò accertato ufficialmente. Dunque ci sarà qualche caso singolarissimo, speciale, in forse due o tre comuni in cui possa essere possibile un reclamo.

Passiamo all'altra categoria dei comuni appaltati. La categoria dei comuni appaltati è una minoranza per numero è più per contributo insignificante, in confronto dei comuni abbonati. Per questi comuni appaltati c'è già una norma scritta nell'articolo votato; cioè che il canone deve essere proposto dal Ministero tenuto conto del reddito effettivo, accertato prima, fatta deduzione delle spese di riscossione, e dell'utile medio che i comuni ritraggono dalla gestione, quale risulta dalle cifre ufficiali.

Ora, dato ciò, ci può essere anche qui un errore materiale di calcolo, e questo sarà corretto; e quindi darà argomento al reclamo. Ma non ci può essere di più; e saranno codesti casi speciali, rarissimi, e non ci sarà questa gara di reclamanti, perchè non essendoci il titolo, non c'è ragione al reclamo.

In questo senso quindi la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare il chiarimento proposto dall'onorevole Torrigiani, poichè esso non è altro che l'affermazione, direi, legislativa, di ciò che deriva dalla questione di fatto, e dalle disposizioni che abbiamo già votate.

Infatti l'aggiunta proposta dall'onorevole Torrigiani non fa che dire che il reclamo sarà respinto sempre in tutti quei casi in cui il canone non sia inferiore al reddito accertato nella media del quinquennio, ed al netto della spesa di riscossione. Questo è il concetto che deriva già dall'articolo votato, e da tutto l'insieme della legge.

Qui, mi permetto di ripeterlo ancora una volta, nello studiare questo concetto della consolidazione, sia il Governo, come la Commissione, hanno creduto di dover interamente prescindere da quella che si chiamò la perequazione provinciale dei dazi; perchè si credette assolutamente impossibile di arrivare ad una perequazione; e si credette che la perequazione, anche ci si potesse arrivare, non avrebbe rimediato al male, se non fosse stata periodica, e quindi contraddicente al sistema della consolidazione.

Dunque si è inteso propriamente di consoli-

dare l'attuale sperequazione. Ciò ai comuni non può mai nuocere: potrà dar vantaggi relativamente maggiori o minori ai diversi comuni, ma danno nessuno, perchè, alla più disperata, un comune può rinunziare al canone di abbuonamento ed accettare il sistema degli appalti.

Se c'è qualcuno che in questo sistema potrà risentire un danno, sarà l'erario dello Stato, e se lo Stato, vista la condizione delle finanze locali, crede di consentire in questo concetto di consolidazione, io non credo che la Camera, se vuol tutelare l'interesse dei comuni, vorrà respingere il sistema proposto, e l'articolo 6 che n'è un necessario complemento.

Quanto all'altro emendamento proposto dall'onorevole Torrigiani, esso è di pura forma; ma non credo che abbia nessuna importanza, perchè tanto il testo del Governo, quanto quello della Commissione, dicendo che il prefetto notifica l'elenco, non intendevano che fosse necessario comunicare tutto l'elenco.

Ad ogni modo a dirlo anche più chiaro non nuoce, perchè quello che interessa sapere al comune o al consorzio è solo il montare del canone iscritto per lui, e non quello che si è fatto per altri.

Quindi la Commissione non ha difficoltà che coll'emendamento Torrigiani venga chiarito questo punto.

Non ho altro a dire.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Mi pare che l'onorevole relatore abbia esposto molto chiaramente lo stato vero della questione.

La regola generale è che tutti i comuni traggono dal canone attuale un beneficio che resta inalterato; ma può darsi che in casi eccezionali qualche comune paghi un canone superiore al provento netto che ritrae dal dazio consumo.

Ora coll'articolo che discutiamo si vuole prescrivere che quando, per avventura, il consolidamento possa nuocere agli interessi di qualche comune, il comune stesso abbia diritto di reclamare.

È vero che il comune potrebbe disdire l'abbonamento; ma non è neppur giusto obbligarlo a ciò mentre si può correggere qualunque errore materiale incorso nella determinazione del canone.

Ciò posto, coerentemente alle dichiarazioni fatte dalla Giunta parlamentare accetto io pure l'emendamento dell'onorevole Torrigiani, secondo il quale il diritto di reclamare si limita al solo caso in cui sia incorso un errore di fatto, pel

quale il canone che esso paga sia superiore al provento netto che ricava dal dazio consumo.

Accetto del pari l'altro emendamento dell'onorevole Torrigiani, che mi pare altrettanto giusto, cioè che l'elenco dei canoni di tutti i comuni non si comunichi a ciascun comune, perchè non trattandosi di fare perequazione di canoni, basta che ogni comune conosca quello che rispettivamente lo riguarda.

Ogni comune, in seguito a questa notificazione, dovrà prima di tutto esaminare se gli convenga o no il sistema dello abbonamento; in secondo luogo se il canone sia giusto e se non vi sia qualche errore. Se non vi riscontra errore, cessa l'oggetto del reclamo. La Commissione provinciale avrà poi da fare un lavoro molto semplice, dovendo limitarsi a riscontrare se vi sia o no un errore di fatto; e qualora vi sia non sarà un grave danno di ripartire qualche migliaio di lire sui canoni degli altri comuni.

Spero quindi che la Camera vorrà accettare gli emendamenti dell'onorevole Torrigiani, i quali fanno svanire tutti i dubbi, tutte le esagerazioni e tutte le diffidenze che si erano manifestate su questo articolo.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Prinetti. Io non ho che pochissime parole da rispondere all'onorevole mio amico Fagioli.

Egli mi ha trovato in fallo, quanto alla forma, perchè realmente l'articolo 9, come egli dice, non è riprodotto nel disegno di legge della Commissione; però il pensiero di quell'articolo rimane intatto, perchè dal momento che nel precedente non è detto che i comuni, i quali non accettano il canone imposto loro dal Governo, ricadono nell'amministrazione governativa, ne viene che resta intero l'articolo 5 in discussione, che, cioè, debba rimanere intatta la somma del contingente provinciale. Dunque, onorevole Fagioli, il consolidamento della somma dei canoni provinciali è sempre fuori di discussione.

Io vorrei poi richiamare l'attenzione della Camera sopra un'altra affermazione dell'onorevole relatore. Egli ha detto che i comuni appaltati sono pochissimi. Ma sa, onorevole Fagioli, che nel 1885 i comuni sottoposti ad appalto rappresentavano il 40 per cento dei comuni del regno? Essi erano 3400 sopra 8000 circa, e mi pare che non possano dirsi pochissimi. Del resto io sono lieto che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro abbiano accolti i due emendamenti dell'onorevole Torrigiani, i quali, secondo me, non risolvono solamente una questione di forma, ma ri-

solgono un dubbio gravissimo che poteva dar luogo ad una interpretazione restrittiva.

Ridotte le cose nei termini stabiliti dagli emendamenti dell'onorevole Torrigiani, la Commissione provinciale diventa un pleonasma: non le rimane che di occuparsi di questioni di fatto, per risolvere le quali mi parrebbe dovessero bastare i corpi tecnici del Governo.

Ad ogni modo di questo riparleremo all'articolo 8, quando si tratterà di stabilire sopra chi debba ricadere l'aggravio quando i comuni rifiutino il canone ad essi assegnato.

Parpaglia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. L'articolo 5 proposto dalla Commissione impone l'obbligo alla prefettura di notificare ai singoli comuni chiusi, ai comuni e consorzi di comuni aperti abbonati ed ai comuni appaltati l'elenco di tutti i canoni per ciascuna provincia, mentre l'onorevole Torrigiani, col suo emendamento accettato dal Ministero, vorrebbe che a cadaun comune si notificasse solo la quota che lo riguarda, onde evitare richiami e gare tra comuni per ottenere una riduzione in confronto della quota assegnata ad altri.

Pare a me che con ciò si tolga il modo di confronto per determinare la proporzionalità del canone di un comune. Quando un comune vede che ad esso è assegnato un canone, poniamo di *cento*, mentre ad altro in eguali e forse migliori condizioni è assegnato un canone minore, ha indubbiamente il diritto di reclamare per il principio di giustizia distributiva, ed il migliore argomento del suo reclamo sta appunto nei termini di confronto.

Modificando l'articolo nel senso dell'onorevole Torrigiani, parrebbe che ad arte si volessero nascondere i termini di confronto onde non possa scorgersi l'ingiustizia, ed impedire così il reclamo.

E questo concetto diventa più spiccato, poichè i due emendamenti proposti dall'onorevole collega mirano se non ad impedire del tutto i reclami, a diminuirne il numero.

Se la Commissione non avesse proposto l'articolo come è, dando cioè all'elenco di tutti i canoni della provincia questa pubblicità con notificarlo ai comuni, confesso che la modificazione proposta non avrebbe molto valore. Ma, proposta quella garanzia, proposto quel mezzo di riscontrare tutto l'elenco, il toglierlo ora ha l'apparenza che si vogliano lasciare i comuni all'oscuro di quanto riguarda gli altri perchè non si riveli un erroneo ed arbitrario riparto, che può esser fatto dal Ministero, tenendo a base criteri e fatti

meno esatti; molto più che è a temere che presso il Governo centrale prevalgano le influenze dei grandi comuni a danno dei piccoli e rurali.

Il togliere pertanto questo mezzo di confronto è assolutamente pericoloso. Io quindi prego la Camera di pensare seriamente a questa modificazione; e non tanto, ripeto, per la sostanza, perchè in fondo, in fondo, ciascun comune può conoscere la quota degli altri; ma perchè con questa disposizione pare che si voglia quasi ad arte nascondere quello che pagano gli altri e sfruttare la loro ignoranza, e togliere termini di confronto.

Io perciò raccomando all'attenzione del ministro e della Commissione queste mie osservazioni per non accettare l'emendamento Torrigiani.

Presidente. Allora verremo alla votazione. (*Conversazioni*).

Bisogna che gli onorevoli deputati facciano attenzione, perchè si tratta di emendamenti i quali possono qualche volta alterare lo spirito della legge.

Per sapere quello che si vota la prima condizione è di prestare attenzione. (*Conversazioni*). Se gli onorevoli deputati continuano a conversare io tolgo la seduta, perchè in questo modo è impossibile andare avanti.

Dunque il primo paragrafo dell'articolo 5 dice così:

“ Formato l'elenco di tutti i canoni per ciascuna provincia, il Ministero ne trasmette un esemplare alle rispettive prefetture, da essere tosto notificato ai singoli comuni chiusi, ai comuni e Consorzi di comuni aperti abbonati, ed ai comuni appaltati. ”

L'onorevole Torrigiani propone che dopo le parole: *il Ministero ne trasmette un esemplare alle rispettive prefetture*, si dica: *le quali significheranno a ciascun comune chiuso, aperto o consorzio di comuni aperti il canone loro rispettivamente assegnato.*

La Commissione ed il Governo hanno dichiarato di accettare questo emendamento.

L'onorevole Parpaglia invece vi si oppone.

Pongo a partito questo emendamento.

Chi è d'avviso di approvarlo è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo capoverso non è proposto alcun emendamento. Esso è così concepito:

“ I comuni aperti appaltati che non possono da

soli accettare l'abbonamento, dovranno nel termine d'un mese costituirsi in consorzio, osservando le disposizioni delle vigenti leggi con le modificazioni prescritte negli articoli seguenti. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

Viene ora il terzo capoverso :

“ I comuni e consorzi nel termine di giorni 50 dalla notificazione ricevuta dovranno deliberare se accettano l'abbonamento, o se intendono di reclamare, adducendo i motivi. Tali deliberazioni motivate saranno nel termine suindicato trasmesse alla regia prefettura, la quale le sottoporrà tosto al giudizio della Commissione provinciale dei reclami, di cui si parla nel successivo articolo 7. »

L'onorevole Torrigiani propone la seguente aggiunta:

“ I reclami saranno sempre rigettati, quando risulti che il canone proposto è inferiore alla media quinquennale del reddito accertato per ogni comune, al netto dalle spese di riscossione. »

Anche questa aggiunta è accettata dal ministro e dalla Commissione.

Pongo quindi a partito il terzo capoverso con quest'aggiunta.

(È approvato).

Vengono ora gli ultimi due capoversi, a cui non è proposto nessun emendamento:

“ La stessa procedura si seguirà nel caso che insorgesse disaccordo tra i comuni compresi in un consorzio pel sub-riparto del canone d'abbonamento. »

“ Sopra ognuno di questi reclami la Commissione provinciale dei reclami deve decidere entro 50 giorni. Ove accolga qualche reclamo, la Commissione provinciale, mantenendo invariata la somma totale dei canoni attribuiti alla intera provincia, procede ad un nuovo riparto fra i comuni chiusi, se il reclamo è di un comune chiuso, fra i Consorzi e comuni aperti, se d'un Consorzio o d'un comune aperto, e fra i comuni compresi nel Consorzio, se il reclamo riguarda il sub-riparto del canone consorziale. »

Li pongo a partito.

(Sono approvati).

Pongo a partito l'intero articolo così emendato.

“ Formato l'elenco di tutti i canoni per cia-

scuna provincia, il Ministero ne trasmette un esemplare alle rispettive prefetture, le quali significheranno a ciascun comune chiuso o aperto o consorzio di comuni aperti il canone loro rispettivamente assegnato.

“ I comuni aperti appaltati che non possono da soli accettare l'abbonamento, dovranno nel termine d'un mese costituirsi in consorzio, osservando le disposizioni delle vigenti leggi con le modificazioni prescritte negli articoli seguenti.

“ I comuni e consorzi nel termine di giorni 50 dalla notificazione ricevuta dovranno deliberare se accettano l'abbonamento, o se intendono di reclamare adducendo i motivi. Tali deliberazioni motivate saranno nel termine suindicato trasmesse alla regia prefettura, la quale le sottoporrà tosto al giudizio della Commissione provinciale dei reclami, di cui si parla nel successivo articolo 8. I reclami saranno sempre rigettati quando risulti che il canone proposto è inferiore alla media quinquennale del reddito accertato per ogni comune al netto dalle spese di riscossione.

“ La stessa procedura si seguirà nel caso che insorgesse disaccordo tra i comuni compresi in un consorzio pel sub-riparto del canone d'abbonamento.

“ Sopra ognuno di questi reclami la Commissione provinciale dei reclami deve decidere entro 50 giorni. Ove accolga qualche reclamo, la Commissione provinciale, mantenendo invariata la somma totale dei canoni attribuiti alla intera provincia, procede ad un nuovo riparto fra i comuni chiusi, se il reclamo è di un comune chiuso, fra i consorzi e comuni aperti, se d'un consorzio o d'un comune aperto, e fra i comuni compresi nel consorzio, se il reclamo riguarda il sub-riparto del canone consorziale. »

(È approvato).

“ Art. 6, ora 7. I comuni chiusi debbono scegliere senz'altro tra l'abbonamento e l'appalto in quelle provincie, nelle quali esista un solo comune chiuso.

“ Se una provincia ha comuni di eguale classe e grado amministrativo, dalla I alla III, di cui uno chiuso ed altri aperti, il comune chiuso, che non lo sia per richiesta da lui fatta, a sua domanda sarà dichiarato aperto, ed il canone da esso dovuto si considera a favore del Governo nella proporzione di quello dei comuni aperti di egual classe in provincia, in ragione di popolazione.

“ Il nuovo riparto deliberato dalla Commissione provinciale dei reclami a cura del prefetto sarà notificato ai comuni ed ai consorzi, il canone dei quali sia variato.

“ Se, esaurito tale procedimento, il comune od il Consorzio non accetta il canone, sarà escluso dall'abbonamento. Invece le decisioni emesse sul sub-riparto fra i comuni d'un Consorzio, saranno per gli stessi obbligatorie irrevocabilmente. ”

L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di svolgere il seguente emendamento aggiuntivo:

“ Un comune chiuso che chiedesse di essere dichiarato aperto, obbligandosi efficacemente a continuare il pagamento dello stesso canone d'abbonamento consolidato a favore dello Stato in corso al momento della domanda, potrà esser dichiarato aperto per decreto reale, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 7 della presente legge. ”

Cucchi Luigi. Come vede la Camera, la proposta mia, della quale ha dato lettura l'illustre nostro presidente, è molto meno radicale di quella contenuta nel secondo capoverso di questo articolo, per conseguenza sembrami dovrebbe meritare un benevolo accoglimento da parte della Commissione e dell'onorevole ministro. Inoltre essa, oltre che alla giustizia, è informata anche ai concetti di questa legge, quello cioè del consolidamento del canone di abbonamento a favore dello Stato e l'altro di permettere ai comuni un migliore svolgimento dei loro interessi, in base alla nuova sistemazione dei tributi locali.

Io penso che, quando si possa rendere omaggio ad un principio di libertà e di progresso, quando si possa avvantaggiare qualcheduno, senza ledere i diritti di nessuno, senza portare danno alle finanze dello Stato, anzi avvantaggiandole, io penso, ripeto, che si sia ottenuto il *maximum* desiderabile.

Attenderò volentieri quanto sarà per dirmi l'onorevole relatore, che si dimostra tanto profondo in questa questione, e quanto sarà per dirmi l'onorevole ministro; il quale ricordo che, ieri, rispondendo alle osservazioni di parecchi deputati, disse com'egli desidera un più largo movimento della libertà dei comuni, e come egli intenda che dalla seconda parte di questa legge possano derivare ai comuni stessi notevoli vantaggi nello svolgimento dei loro interessi, ciò che forse fino ad ora non si è ottenuto.

Affido alla cortesia e benevolenza dell'onorevole relatore questa mia proposta. Per amore di

brevità non aggiungo altro per ora, riservandomi di tornare sull'argomento dopo che avrò udito le loro risposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. L'articolo 6 a parer mio lascia luogo ad alcuni dubbi che io desidero che siano dissipati.

Ivi è detto:

“ Se una provincia ha comuni di eguale classe e grado amministrativo, dalla I alla III, di cui uno chiuso ed altri aperti, il comune chiuso, che non lo sia per richiesta da lui fatta, a sua domanda sarà dichiarato aperto, ed il canone da esso dovuto si consoliderà a favore del Governo, ecc., ecc. ”

Per effetto di questa disposizione, in una provincia ove siano diversi capoluoghi di circondario, di cui alcuni siano aperti ed altri chiusi, tutti questi capoluoghi di circondario avranno diritto di essere dichiarati aperti. E quando voi ragguaglierete poi il canone di questi capoluoghi di circondario in base a ciò che pagano i comuni aperti, avrete una deficienza che raggiungerà una cifra considerevole. Or bene, a carico di chi andrà questa deficienza?

Per parlarvi di una provincia che conosco molto bene, quella di Cuneo, vi dirò che in questa provincia vi sono, lasciando in disparte il capoluogo della provincia, due capoluoghi di circondario, che sono comuni chiusi, ed uno che è comune aperto, ma che dovrebbe essere pure chiuso, stando alla popolazione sua.

Quando questi due capoluoghi di circondario vengano a chiedervi di essere convertiti anch'essi in comuni aperti, il canone ch'essi pagano, e che sarà di 5 o 6 lire per abitante, si dovrà ridurre a 50 o 55 centesimi per abitante. A carico di chi andrà la differenza?

Facciamo un'altra ipotesi. In una stessa provincia vi sono capoluoghi di circondario che sono aperti ed altri comuni che sono chiusi e non hanno qualità di capoluogo. Stando alla dizione del vostro articolo, quelli di grado superiore amministrativo avrebbero diritto ad essere dichiarati aperti, mentre quelli di grado inferiore non avrebbero tale diritto.

Di tali comuni ve n'ha parecchi nella provincia di Cuneo, ed essi non potrebbero prevalersi di questa disposizione. Che se tutti questi comuni, prevalendosi del caso che v'è un comune di circondario aperto, si facessero dichiarare tutti aperti, avreste una deficienza nel canone di 200, o 300 mila lire, la quale non so su chi dovrebbe riversarsi.

E quando questo minore introito lo ripartiste su tutti i comuni aperti avreste un aumento considerevole, perchè, invece di 60, o 65 centesimi, dovrete percepire 75 o 80 centesimi per abitante.

Io non so perchè si sia introdotta qui l'uguaglianza del grado amministrativo. Se trovate ingiusto che in una stessa provincia vi sia in pari condizione di popolazione un comune che sia aperto ed altri che siano chiusi, non comprendo quale influenza possa esercitare sopra questa disuguaglianza di trattamento la diversità del grado amministrativo; giacchè per essa si deve intendere la qualità diversa di capoluogo di provincia, capoluogo di circondario, capoluogo di mandamento, e tutto ciò è estraneo alla legge sul dazio, che distingue solo i comuni in ragione di popolazione agglomerata.

Desidererei qualche piegazione a questo riguardo, perchè mi pare che l'articolo qual'è lasci luogo a molti e gravi inconvenienti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cagnola.

Cagnola. Le osservazioni fatte dall'onorevole Gianolio mi offrono occasione a spiegare il senso dell'inciso di cui egli ha tenuto parola, a dimostrare la portata di esso ed il motivo che lo giustifica.

Le leggi sul dazio consumo del 1864 e del 1866, come saviamente egli ha avvertito, dividono i comuni in quattro classi, le prime tre classi sono dichiarate chiuse; la quarta classe, cioè quella dei comuni al di sotto di 8,000 abitanti, agglomerati è dichiarata aperta.

La differenza di classe importa una rilevante differenza di trattamento nei riguardi della imposta, poichè i comuni aperti, in sostanza, sostengono il dazio consumo solo per le merci vendute al minuto, e con differenza anche di numero di voci e di tariffa in confronto ai comuni chiusi, mentre questi sostengono il dazio sopra le merci tutte importate nella cinta daziaria.

La legge nel determinare le classi di comuni, e quindi nel sottoporli a diversa misura di tributo, lasciò da parte i criteri che potevano venir suggeriti dalle origini storiche del dazio consumo, e si è attenuta esclusivamente al dato materiale, empirico dell'agglomerato di popolazione.

Ed invero è noto che le città europee si trovarono nella quasi totalità soggette alla forma di imposta del dazio consumo perchè, sin presso all'Evo moderno, in gran parte dei paesi europei questo era il solo modo, od il principale, con cui

contribuivano ai dispendii comuni della sovranità dalla quale erano dipendenti.

Le campagne per contro contribuivano con le forme di imposta diretta fondiaria e con le tasse e prestazioni personali.

È certamente a voi noto che la stessa divisione della fondiaria in imposta terreni ed in imposta fabbricati è un fatto recente; forse può dirsi sistemato soltanto nella seconda metà di questo secolo; ed anzi manca ancora in parecchi paesi d'Europa la separazione della tassa sopra i terreni da quella sui fabbricati.

Alloraquando territori e popoli vennero riunendosi in considerevoli Stati ed in grandi nazioni, e crebbe insieme lo sviluppo della ricchezza mobiliare,orse, nel secolo diciassettesimo la lotta fra i sistemi di provvedere alle spese dello Stato con le *accise* generali, vale a dire con le tasse indirette, ovvero di continuare con le tasse dirette per le campagne ed i tributi fissi raccolti dalle città col loro dazio consumo autonomo.

Fra i paesi nei quali la lotta si dibattè con maggior calore sono i paesi germanici, ed io li ricordo perchè le vicende loro ebbero decisiva influenza anche nell'assetto tributario del ducato di Milano e poi nel territorio Lombardo-Veneto.

La questione tra il continuare con le tasse dirette ed il sostituire le *accise* generali, vi si chiuse verso la metà del secolo scorso col sottoporre a tasse indirette su i consumi a favore dello Stato solamente i grandi agglomerati di popolazione, le città, e queste in ragione del loro grado come capo di compartimenti amministrativi ed in considerazione dei vantaggi che loro derivavano da siffatta condizione.

Le campagne e gli altri aggruppamenti minori vennero esonerati dal dazio consumo, cioè, da questa forma data all'*accisa* generale di Stato.

Ricercandone fra noi un esempio, troviamo che l'editto 5 dicembre 1755, pel ducato di Milano, riteneva le città soggette al dazio consumo, ma esenti però dal carico personale, il quale invece gravava le campagne.

In Prussia le leggi del 1820 e del 1851, riordinando le imposte di classe, gradualmente, che presso a poco corrispondono alla nostra tassa di ricchezza mobile, esentavano da esse le maggiori città, in numero di 132, perchè queste contribuivano all'erario mediante le tasse di macinazione e di macellazione. Quando poi, nel 1873, cioè non molti anni or sono, vennero estese le due forme di tassa d'entrata anche alle città, lo Stato ebbe a rinunciare, in confronto di esse, alle tasse di macinazione e di macellazione.

Le nostre leggi del 1864 e del 1866 fecero astrazione da tali origini storiche della tassa del dazio consumo e dai criteri che ne sarebbero derivati per la loro applicazione. Però attenendosi a quello solo della entità della popolazione agglomerata, ritenne il legislatore che fosse necessario lasciar modo alla amministrazione di attuarla con molta larghezza di disciplina. Epperò stabili coll'articolo 5 della legge del 1864, che se un comune si trovasse in condizioni topografiche tali, da non potersi cingere con linea daziaria, gli si acconsentisse di mantenersi aperto, con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Poi, come per ricordo della origine storica dei comuni chiusi ha dichiarato che i comuni di quarta classe non potevano essere dichiarati chiusi, se non erano capoluoghi di circondario, ovvero se non ne facevano essi la domanda.

La applicazione dell'articolo 5 seguì in modo assai largo, come era consigliato dalle condizioni in cui l'Italia si trovava e da una savia politica che avesse debito riguardo a vitali interessi economici e sociali. Pertanto può dirsi che il Governo nell'assoggettare i comuni al dazio chiuso, in certo modo, conservò lo stato di fatto, ovvero lo applicò solo a quelle comunità le quali ne facevano domanda, od aderivano, dopo la richiesta, ad applicare la tassa in questa forma.

Da siffatta linea di condotta si produssero due fatti in apparenza contraddittorii, si ebbero comuni di seconda, di terza classe, e forse anche alcuno di prima, i quali potevansi benissimo cingere, ed anche alcuno materialmente era già cinto, ed erano capoluoghi di circondario, i quali perchè non si trovavano prima a dazio murato, ottennero agevolmente di rimanere aperti.

All'opposto altri comuni di quarta classe, comuni avente la maggior parte degli abitanti non agglomerata, ed anche grandi comuni aventi territorio esterno con considerevole popolazione sparsa nelle campagne, chiesero ed ottennero di applicare la forma chiusa del dazio anche per la popolazione sparsa, creando una linea daziaria, si può dire, ideale.

Epperò una delle disposizioni per l'applicazione del dazio consumo, che solleva molte questioni, riflette appunto lo stabilire la linea daziaria.

Ma, di fronte a queste due categorie di comuni, i quali hanno potuto liberamente seguire od il loro interesse o quello che stimavano di loro convenienza, si sono trovati alcuni comuni, due o tre, non più, i quali subirono vicende assai meno fortunate.

Essi, per le circostanze storiche alle quali ho

già fatto richiamo, erano comuni con dazio murato, e lo erano in dipendenza della qualità amministrativa che rivestivano. Entrati felicemente a far parte del Regno d'Italia, il Governo continuò ad esigere alle loro mura il dazio consumo, anche nel periodo anteriore alla introduzione del dazio come imposta generale del regno.

Il rimaneggiamento delle circoscrizioni territoriali abbassò la condizione amministrativa di alcuno di quei comuni murati, spogliandoli dei rilevanti vantaggi d'ogni natura che derivavano ad essi dalla loro condizione amministrativa. Ma se loro tolse la importanza amministrativa e strappò loro brani di territorio, il Governo non pensò insieme a sollevarli almeno dagli oneri i quali erano prima inerenti al loro carattere amministrativo.

Sorvenne la legge del 1864 e di fronte alle disposizioni dell'articolo 5 fu loro impossibile di ottenere quel trattamento che pure tanti altri comuni in identiche condizioni di grado amministrativo e di aggruppamento di popolazione ebbero senza difficoltà in rapporto al contributo verso lo Stato per questo ramo di imposta.

Riassumendo quello che è seguito nella attuazione della imposta del dazio consumo, il Governo non ha fatto coazione a nessun copoluogo di circondario, di mandamento, e neppure di provincia perchè applicasse la imposta come comune chiuso: quanti invocarono l'articolo 5 ottennero una larga applicazione di esso.

Ma quei comuni i quali per loro sventura erano già a dazio murato, trovarono nella parola della legge un ostacolo mai potuto superare per ottenere una perequazione nei rapporti tributari.

Questa condizione fatta a qualche comune è certamente una ingiustizia che uno Stato civile non dovrebbe tollerare. Che per uno stato di fatto dipendente da leggi di governi cessati, e da grado amministrativo, che un comune aveva durante il loro dominio, grado di cui venne privato con gravissimo sfregio e danno, una legge nuova debba assoggettare il comune poco fortunato ad essere tributario verso il Governo due, tre, quattro volte di più che altri centri di popolazione, che legalmente trovansi nelle stesse condizioni, evidentemente è tal fatto che, specialmente in materia tributaria, richiede una riparazione.

Ma se il fatto anche considerato astrattamente urta il sentimento di equità nei rapporti tributari, diviene anche più grave allorquando comuni trattati così diversamente trovansi prossimi l'uno all'altro, trovansi nella stessa provincia.

Allora la diversità di trattamento diviene esi-

ziale alla vita economica del comune il quale è posto in condizione peggiore.

In una regione a coltura estensiva, a poco sviluppo industriale, a popolazione scarsa, l'essere un comune chiuso o aperto, non ha una grande conseguenza; invece in una regione ad agricoltura intensiva, ad elevato sviluppo industriale, con commerci e scambi rapidi ed importanti, con popolazione fitta, l'essere un comune chiuso mentre sono aperti altri di eguale o superiore classe, che lo circondano a non molta distanza, produce l'isolamento del comune chiuso, in confronto degli altri, la sua sequestrazione quasi dal moto economico che ferve e si agita intorno ad esso.

Io potrei citare qualche esempio delle gravissime conseguenze che possono risultare da siffatta condizione di cose. Io conosco una città la quale per essere, si può dire, la sola chiusa in una provincia, che ha 5 o 6 agglomerati di pari o superiore classe, che sono aperti, e che la circondano a non molta distanza, si sente condannata ad irreparabile inferiorità di progresso in confronto alle città e borgate vicine, e per alcuni vitali aspetti della vita sociale ad evidente decadenza. Ben può affermarsi sola chiusa nella grossissima provincia, dacchè il capoluogo chiuso è circondato da sobborghi aperti che contano oltre centomila abitanti.

Nella città a cui alludo la popolazione della parte cinta decrebbe dal 1859 al 1881 di duemila abitanti: da 19,600 scese a 17,521. La proprietà urbana vi perdette un terzo del valore. Ogni lavorazione e deposito commerciale se ne ritrasse e non v'è modo di ricondurlo. Le proprietà all'esterno della città hanno un valore doppio di quelle entro la cinta. Per abitante paga il doppio, il quadruplo di quello che pagano grossi comuni di eguale classe e grado, ed otto volte più di quanto non pagano fiorenti borgate circostanti.

Il presente disegno di legge intende consolidare la tassa in corso e nei comuni aperti e nei chiusi. Ora io domando se si possa consolidare in materia di tributi una così enorme ed evidente sperequazione da nulla giustificata, solo dipendente dal caso e da un ostacolo che si crede di trovare nella legge presente?

Certo non lo si può e perchè si dovrebbe consolidare una palese ingiustizia nei rapporti tributari: e perchè trovandosi un Comune solo chiuso tra molti di eguale classe e grado contorni aperti, voi lo esponete ad effetti evidentemente deleteri in tutto lo sviluppo della sua vita economica e sociale. Si riesce ad un isola-

mento di esso in mezzo a tutto il movimento economico che liberamente si afferma, si sviluppa a lui d'intorno, per modo che la consolidazione rende in progresso di tempo sempre maggiore la sproporzione del contributo suo in confronto a quello delle città e borgate circostanti.

Io non ricorderò le ragioni per le quali l'imposta di dazio-consumo venne combattuta per ragioni finanziarie, per ragioni industriali e per ragioni anche sociali.

Voglio solo ricordare che un nostro egregio collega, di cui lamentiamo l'assenza fra noi, il Ruggieri, abbia fatto una serie di studi su questa materia, istituendo dei confronti tra le altre città europee e le nostre, non che fra la parte esterna, aperta, o la parte interna, chiusa da mura delle città nostre, ed abbia rilevato come vi sia una grande influenza, quasi non credibile, a danno degli abitanti entro mura e nel numero delle nascite e nel numero delle morti e nella media delle vite in confronto dei dati che si hanno per le città aperte. Ora, allorquando tutti gli agglomerati all'intorno di una città per larga plaga di territorio fruiscono della condizione di comune aperto, il condannare un singolo punto alle condizioni deleterie *demografiche*, che ho ricordato, a mio credere, sarebbe oltretutto un'ingiustizia finanziaria, un'ingiustizia economica, ed una crudeltà sociale.

Le ragioni che esposi a dimostrare che il maggior danno che può derivare ad un comune dall'essere chiuso, si presenta quando esso è solo chiuso in mezzo a molti di eguale classe o di classe superiore che sono aperti, motivano la disposizione del primo capoverso dell'articolo che discutiamo. Il capoverso è applicabile a questo solo caso.

Se una provincia ha più comuni aperti e più chiusi di eguale classe e grado, cioè si collega anche a condizioni di vita meno intensiva ed il danno riesce di gran lunga minore nei comuni chiusi.

Volendosi aver riguardo agli interessi del Tesoro la disposizione la si stilò per modo che fosse applicabile solo ai casi di maggiore gravità, e ripeto che in via di fatto non potrebbe essere invocata che da due o tre comuni in tutto il regno. L'inciso non ha quindi tutta l'estensione di applicabilità che l'onorevole Gianolio ha dubitato che possa eventualmente incontrare.

Parmi che il capoverso stesso indichi chiaramente chi abbia a sopportare le conseguenze dello sgravio che il comune chiuso ottenga, se ne chiedi la applicazione. Il di lui canone si consolida a

favore del Governo nella proporzione di quello dei comuni aperti di egual classe in provincia ed in ragione della popolazione rispettiva.

I rapporti restano circoscritti tra comune e Governo. Ma le conseguenze ne sono lievi pei pochi casi in cui potrà avverarsi la applicazione della legge.

Parmi di avere così risposto ai dubbi tutti sollevati dall'onorevole Gianolio.

Le ragioni poi che ho avuto l'onore di svolgere spero che varranno ad indurre la Camera ad acconsentire la conservazione di questo inciso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. L'onorevole Cagnola ha parlato del dazio consumo in rapporto ai precedenti storici ed alle basi razionali e in modo che non si sarebbe potuto far meglio.

Ma egli non ha risposto alla domanda che io aveva rivolta alla Commissione e che era questa: la somma di cui sgravate il comune od i comuni che da chiusi convertite in aperti a carico di chi andrà?

Stando all'articolo 6 si dovrebbe fare un nuovo reparto. Or bene, questo reparto lo farete fra i comuni chiusi o fra i comuni aperti?

Tuttociò io non ho potuto rilevare dalle risposte che mi ha dato l'onorevole Cagnola.

Aggiungerò poi che l'onorevole Cagnola, dandosi pensiero dei diversi comuni che si trovano nello stesso grado amministrativo, e volendo che le condizioni loro sieno equiparate, non ha tenuto conto del caso in cui vi sieno nella stessa provincia comuni chiusi, i quali sieno di grado inferiore, i quali avrebbero *a fortiori* una ragione per essere dichiarati aperti; nè l'articolo 6 della legge provvede a questo caso.

L'onorevole Cagnola ha detto che vi hanno casi eccezionali, ed io desidero che, quando si avverino questi casi eccezionali, in qualche modo si provveda; ma non vorrei però che per questi casi eccezionali si introducessa nella legge un principio il quale danneggerebbe tutti gli altri comuni. La ipotesi di un comune aperto, che abbia grado amministrativo, e parità di classe con altri comuni che sono chiusi, si avvera in molte provincie.

Io ne conosco diverse, fra le quali potrei citare quella di Novara ed altre; ed in esse si verificherebbe l'inconveniente al quale ho accennato.

Io dunque ritengo che la Commissione farebbe opera saggia a rinunciare a questa sua proposta, che non può essere altro che fonte di gravi inconvenienti.

Quando poi la Commissione v'insistesse, allora proporrei un emendamento al primo capoverso dell'articolo 6, per far risultare chiaro, che lo stesso diritto che è concesso ai comuni di egual grado amministrativo, è concesso ai comuni di grado inferiore. L'emendamento sarebbe questo:

“ Se in una provincia vi siano comuni dalla prima alla terza classe, di cui uno sia chiuso e gli altri aperti, il comune chiuso, che non lo sia per sua richiesta, e che sia in grado amministrativo uguale o inferiore a quelli aperti, a sua domanda sarà dichiarato aperto, ed il canone da esso dovuto si consoliderà „ ecc., come nell'articolo 7.

In questo caso, se non altro; concederete anche ai comuni di grado inferiore quello che concedete a quelli di grado superiore. Ma ciò non mi esime dal rinnovare la domanda: a carico di chi andrà la differenza di canone che risulterà dal dichiarare aperto un comune chiuso? E desidererei una risposta categorica, che si può restringere in una sola parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cagnola.

Cagnola. (*Della Commissione*). Il disposto che verrebbe chiarito dall'emendamento che propone l'onorevole Gianolio è implicito, a mio credere, nel tenore dell'inciso; poichè se si accorda un diritto in condizioni uguali, tanto maggior diritto si deve concedere a chi si trova in condizione inferiore. Però debbo avvertire che esaminando l'elenco dei comuni chiusi ed aperti per provincia non mi pare che si presenti il caso a cui ha alluso l'onorevole Gianolio, ed a cui vorrebbe provvedere col suo emendamento, però la Commissione non avrebbe difficoltà ad accettarlo.

Riguardo poi alla domanda rivoltami di nuovo, se il Governo o gli altri comuni chiusi della provincia dovranno sostenere le conseguenze dello sgravio...

Buttini. Domando di parlare.

Cagnola. (*Della Commissione*)... mi sembra non poter sorgere dubbio sul senso dell'inciso dell'articolo stesso. La legge deve essere invocata prima che si operi il consolidamento, prima che il Governo abbia inviato l'elenco dei canoni dovuti dai comuni della provincia; pertanto riesco evidente che lo sgravio rimane un atto che corre nei soli rapporti del comune col Governo, e non può avere conseguenze per gli altri comuni chiusi nè aperti della provincia.

Questo è evidentemente il significato dell'articolo 6 nell'inciso che forma argomento di discussione.

Presentazione di documenti diplomatici.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Siccome aveva promesso, mi onoro di presentare alla Camera i documenti sulle cose di Massaua.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi documenti, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole presidente del Consiglio rammenta essersi stabilito che lo svolgimento delle interpellanze relative alle cose d'Africa, presentate dagli onorevoli De Renzis e Bonghi, e dell'interpellanza dell'onorevole Bovio, relativa alla politica estera, fosse rimandato alla distribuzione di questi documenti.

Ora siccome questi documenti potranno essere distribuiti in breve tempo; crede l'onorevole ministro di stabilire, sin da ora, il giorno, in cui debba aver luogo lo svolgimento di queste interpellanze?

Crispi, presidente del Consiglio. Il volume di questi documenti non è piccolo, sicchè ci vorranno ancora sei o sette giorni prima che possano essere stampati.

Presidente. Allora io proporrei di aspettare che questi documenti fossero stampati e distribuiti, per istabilire il giorno in cui queste interpellanze debbano essere svolte.

Consente, onorevole Bonghi?

Bonghi. Consento; soltanto mi pare che la Camera possa fin d'ora stabilire che, tre giorni dopo la distribuzione, si faccia lo svolgimento delle interpellanze.

Crispi, presidente del Consiglio. Consento che la Camera prenda questa deliberazione. Del resto dipenderà dal presidente.

Presidente. Se non vi sono osservazioni s'intenderà stabilito che, tre giorni dopo la distribuzione dei documenti presentati dal ministro degli esteri, avrà luogo lo svolgimento delle interpellanze.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al riordinamento dei tributi locali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Malgrado le spiegazioni date dal nostro dottissimo collega Cagnola, unisco ancora le mie

alle preghiere dell'onorevole Gianolio, perchè la Commissione voglia ritirare quel capoverso che viene combattuto. E appoggio questa preghiera ad un duplice ordine di considerazioni.

Mi sembra innanzitutto che col sistema qui proposto si verrebbe a cambiare troppo radicalmente il sistema delle tasse daziarie stabilito dalle leggi organiche sulla materia.

Mentre la legge organica 3 luglio 1864 prescrive che, per regola generale, tutti i comuni che eccedono gli 8000 abitanti di popolazione accentrata debbano essere dichiarati comuni chiusi, si prenderebbe l'occasione di una legge speciale sui tributi locali, per sanzionare una disposizione che dell'eccezione farebbe addirittura la regola, e per la quale qualunque comune potrebbe pretendere di passare da *chiuso* ad *aperto*, invocando unicamente il fatto, che, per qualsiasi singolare considerazione un altro comune della provincia dello stesso grado amministrativo, cioè anch'esso capoluogo di circondario o di mandamento, abbia ottenuto precedentemente il trattamento di comune aperto.

Invoco in secondo luogo la considerazione, che in qualunque modo si faccia la soluzione proposta dalla Commissione, implicherebbe un non lieve danno della finanza pubblica o una grave ingiustizia verso gli altri comuni della provincia.

Si verificherebbe un'ingiustizia se la differenza fra il grave canone del comune chiuso (dove il dazio colpisce tutti i generi della tariffa 28 giugno 1866 da chiunque introdotti) e il canone del comune aperto (nel quale invece solo si colpiscono le bevande introdotte negli spacci e le carni macellate o portate nella rivendita), si facesse gravitare o sugli altri comuni chiusi o sugli altri comuni aperti della stessa provincia, essendo troppo evidente che il cambiamento di categoria di un comune chiuso dichiarato aperto, non aumenta nemmeno di un atomo il consumo dei generi daziabili nè negli altri comuni chiusi, nè negli altri comuni aperti della medesima provincia.

Se poi, come pare abbia inteso accennare l'onorevole Cagnola nelle sue ultime parole, si volesse riversare la perdita unicamente sulle finanze dello Stato senza ricupero sul complesso dei comuni della provincia, si andrebbe incontro ad un certo e non giustificato danno del pubblico tesoro perchè non mi pare davvero che nelle loro critiche condizioni attuali le finanze dello Stato possano adattarsi ad una falceidia sui proventi dei dazi nei comuni chiusi, che sono tuttora i più importanti.

Ecco la ragione per la quale unisco la mia preghiera a quella dell'onorevole Gianolio e spero che Commissione e Ministero finiscano per rinunciare al capoverso aggiuntivo.

Presidente. Dò lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Gianolio al primo capoverso dell'articolo 6, ora 7.

“ Se in una provincia vi sono comuni della 1ª e 3ª classe, di cui uno sia chiuso e altri aperti, il comune chiuso che non lo sia per richiesta da lui fatta e che sia di grado amministrativo uguale o inferiore a quelli aperti, a sua domanda sarà dichiarato aperto, ed il canone da esso dovuto si consoliderà .. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Innanzitutto rivolgerei una preghiera all'onorevole deputato Cucchi Luigi il quale ha presentato questo emendamento:

“ Un comune chiuso che chiedesse di essere dichiarato aperto, obbligandosi efficacemente a continuare il pagamento dello stesso canone d'abbonamento consolidato a favore dello Stato in corso al momento della domanda, potrà esser dichiarato aperto per decreto reale, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 7 della presente legge. ”

A prima vista nulla parrebbe di più ragionevole della proposta dell'onorevole Cucchi Luigi, ma ripensandoci un po' attentamente si scorge che essa potrebbe dar luogo a serie obiezioni. In qual modo il comune chiuso, che vuol diventare aperto, può obbligarsi in perpetuo a pagare allo Stato il canone che corrispondeva come comune chiuso? Può il comune assumere una obbligazione perpetua? Qual'è il senso dell'avverbio “ efficacemente ” dell'onorevole Cucchi? In qual guisa si rende efficace l'obbligazione del comune verso lo Stato? Sarebbe conforme ai principii di giustizia, lasciar sussistere l'obbligo del comune di pagare un canone fisso, anche quando scemasse grandemente la materia imponibile? Non deriva da questa innovazione un denaturamento evidente dell'imposta del dazio consumo? Quale garanzia avrebbe lo Stato, nel caso che il comune non paghi? Dovrebbe lo Stato decretare di nuovo la chiusura del comune, con detrimento degli interessi agricoli e industriali che si fossero creati? Vegga l'onorevole Cucchi come questi punti interrogativi sono assai gravi e che, per lo meno, la materia merita di essere attentamente studiata.

Osservo inoltre che, col disegno di legge in discussione, non s'intende punto di variare le basi fondamentali delle leggi vigenti sull'imposta del dazio consumo.

Si tratta di risolvere alcune questioni, di provvedere alla riscossione del dazio consumo, ma non di variare le basi e l'assetto di questa imposta.

L'emendamento dell'onorevole Cucchi porterebbe una riforma radicale all'ordinamento attuale. Quindi non *est hic locus*.

Non nego per altro che la proposta dell'onorevole Cucchi può implicare un concetto molto importante rispetto all'autonomia comunale e che può studiarsi un sistema di trasformazione di queste imposte, la quale senza nuocere all'erario, renda più liberi i movimenti del comune. Ma è uno studio da fare. Sarà questo uno dei criteri di una riforma sostanziale delle leggi sul dazio consumo. Nel momento attuale non potrei accettare la proposta dell'onorevole Cucchi, non potrei fare altro che prendere impegno di farne tema di un attento esame. E se mi riuscirà di poter concretare un sistema di riforma del dazio consumo che raggiunga l'ideale di lasciar libero il comune, garantendo l'interesse dello Stato, e che ci avvii in un modo più pratico e più serio verso la meta che mi prefiggo, lo farò volentieri, perchè ubbidirò ai miei convincimenti.

Vorrei, quindi pregare l'onorevole Cucchi di non insistere, per il momento, nella sua proposta, e di prendere atto di queste mie dichiarazioni.

Si è poi fatta una lunga discussione pel secondo paragrafo dell'articolo 7 della Commissione.

Questo paragrafo è stato aggiunto dalla Commissione; non fu proposto dal Ministero.

Cucchi Luigi. Chiedo di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Non ho mancato però di discuterne la portata nel seno della Commissione, ed esprimo chiaramente la mia opinione.

La disposizione, che la Commissione propone, con questo paragrafo dell'articolo 7, non ha altro scopo che quello di rendere un atto di giustizia ad un comune, che si può anche nominare (non c'è nulla di male) della provincia di Milano.

Allorchè furono applicate, nel regno d'Italia, le leggi nuove sul dazio consumo, questo comune si trovava chiuso, per fatti e disposizioni anteriori. Le nuove leggi sul dazio consumo avrebbero portato alla conseguenza di dover chiudere ancora altri comuni, dello stesso grado e classe amministrativa, appartenenti alla terza classe della legge del 1864.

Ora l'amministrazione italiana non ha mai osato

di dichiarare chiusi tutti questi altri comuni, perchè ciò avrebbe disturbato industrie abbastanza fiorenti in quei luoghi.

Quindi avvenne che la legge fu applicata ad un solo e non agli altri comuni; e agli altri non si potrebbe applicare, senza grave detrimento degli interessi economici di quelle contrade.

Evidentemente questo stato di cose è conforme allo stretto diritto, ma non è conforme all'equità; ed io credo che il comune, in nome del quale, probabilmente, ha parlato così bene l'onorevole Cagnola, abbia ragione.

Ma deriva forse da questo, che sia conveniente introdurre nella legge una disposizione generale ad occasione di un fatto particolare? Questa disposizione generale potrebbe avere una portata che noi ora, forse, non possiamo prevedere. E poi, non è conforme alle consuetudini legislative di fare una legge per un caso particolare. Io credo che il Governo debba provvedere al comune di Lodi, ponendolo nella stessa condizione degli altri comuni di eguale classe e grado amministrativo; ma, per questo, non occorre una disposizione generale, come quella proposta dalla Commissione, la quale potrebbe essere pericolosa per qualunque evento futuro.

È evidente che, aperta la porta da un battente, si apre l'altro battente; ed allora non si sa più dove si arriverà. Quindi, pregherei la Commissione di non insistere nella sua proposta; e, nel tempo stesso, specialmente se sono incoraggiato da un voto o da un assentimento tacito della Camera, prendo impegno di provvedere a che sia fatta giustizia al comune, in nome del quale la Commissione ha fatto la sua proposta e in nome del quale l'onorevole Cagnola ha parlato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. L'onorevole ministro delle finanze, nel parlare intorno alla proposta che ebbi ad onore di presentare alla Camera, si è espresso con alcuni punti interrogativi ai quali egli disse esser difficile di rispondere. Egli osservò: come potrà un comune obbligarsi in perpetuo al pagamento del canone di abbonamento consolidato, quale era prima che diventasse aperto? Veramente non si tratterebbe di obbligarsi in perpetuo: in quanto che, se, per avventura, le condizioni finanziarie dello Stato potessero permettere di abolire i comuni chiusi, evidentemente il Governo non potrebbe prendere da un comune indebitamente ciò che non gli spetterebbe, e non potrebbe sottrarlo ai benefici che nuove leggi e nuove situazioni potrebbero consentire.

Ma passo oltre.

L'onorevole ministro disse: come fate a garantire poi efficacemente questo canone che dovrete dare?

Qui veramente la mia memoria è corsa ad un altro *efficacemente* che si è agitato in questa Camera allorquando recentemente si trattò circa l'interpretazione della legge sulla perequazione fondiaria. Anche per quella legge, le provincie, se vogliono ottenere un acceleramento di lavori da compiersi in sette anni, devono dare allo Stato metà della somma che potrà importare l'acceleramento di questi lavori.

E che cosa disse allora lo Stato per bocca del regolamento e dell'onorevole ministro? Disse: voi dovete garantire queste somme *efficacemente*. Ora, se vi è modo di garantire, per esecuzione d'una data legge, in modo efficace lo Stato, dovrebbe pure questo modo efficace essere trovato anche per assicurarli di somme che gli fossero dovute per altre ragioni.

Ora, intorno a questo, parmi che non vi sia nulla a contestare.

Aggiunse l'onorevole ministro che la mia proposta potrebbe portare un denaturamento nella legge organica vigente sui dazi. Un vero denaturamento pare a me che non si potrebbe chiamare questo, poichè, dal momento che voi mutate una parte molto importante del modo di riscossione fino ad ora usato...

Fagioli, relatore. Chiedo di parlare.

Cucchi Luigi... col consolidare l'imposta, egli è evidente che questa parola denaturamento, se volete chiamarlo così, non sarebbe la meglio appropriata.

Ma io domando, se un comune chiuso (e ve ne sono in Italia) trovandosi in condizioni speciali di topografia, d'industria e di commercio credesse suo interesse il farsi dichiarare aperto per poter migliorare la propria situazione, pur contribuendo allo Stato l'egual somma che contribuiva quando era chiuso, perchè volete impedire la sua prosperità, che poi in fin dei conti si riverserebbe ancora, a vantaggio dello Stato, in altrettanto aumento di ricchezza mobile, d'imposta sui fabbricati, ecc.?

Pare a me che l'impedirlo non sarebbe un concetto buono.

E se noi vogliamo man mano progredire in qualcosa anche nelle leggi fiscali, come la legge daziaria, io credo che bisogna permettere che un comune possa sdebitarsi verso lo Stato dichiarandosi aperto e contribuendo la stessa somma come se fosse chiuso.

Però sono lieto di aver sentito dalla parola autorevole dell'onorevole ministro che la mia proposta può implicare un concetto molto importante di libertà e di riordinamento daziario.

Di questa sua espressione sono, ripeto, lietissimo, perchè ad ogni modo mi dinota come, anche nella sua mente vastissima, il concetto mio e la proposta mia abbiano potuto fare quella giusta impressione che mi parve dovessero meritare.

Egli aggiunse di più di prendere serio impegno di studiare questa proposta e prenderla in attento esame.

Anche di ciò ringrazio l'onorevole ministro. Egli, parlando a proposito dell'articolo 6, sul quale ebbe a discorrere l'onorevole Cagnola, disse che anche il tacito assentimento della Camera l'avrebbe incoraggiato. Io accolgo questa sua espressione, quantunque non mi appartenga direttamente e la prendo anche per me in questo senso: che sebbene l'inciso, di cui parlò l'onorevole Cagnola, abbia trovato in questa Camera alcuni oppositori, e ad onta di ciò l'onorevole ministro abbia cretuto scorgervi un tacito assentimento, tanto più io sono sicuro doversi egli ritenere ancora meglio incoraggiato rispetto alla mia proposta alla quale fu dato dalla Camera un assentimento completo, inquantochè a questa proposta nessuno ebbe ad opporsi.

Per conseguenza non insisto nel mio emendamento e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. Non so cosa decide la Commissione. Il ministro ha pregato la Commissione di non insistere nel secondo paragrafo del suo articolo; se la Commissione lo ritira, cade anche il mio emendamento. Del resto io stesso avevo accennato che la Commissione avrebbe fatto bene a ritirarlo.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Fa iuoli, relatore. Circa alla proposta aggiuntiva dell'onorevole Cucchi Luigi...

Presidente. L'ha ritirata.

Fa iuoli, relatore. Dal momento che l'ha ritirata la Commissione non ha nulla a dire. Quanto all'emendamento dell'onorevole Gianolio, la Commissione lo prega di ritirarlo.

Avevamo in rodotto, nell'articolo 7, l'inciso sul quale si è discusso, nell'intendimento di provvedere ad un caso singolo e cioè di togliere una flagrante ingiustizia rispetto alla città di Lodi; ma dal momento che l'onorevole ministro ha formalmente dichiarato che prenderà le disposizioni opportune

per provvedere a questo caso singolare, la Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro e dichiara, a sua volta, di ritirare il capoverso dell'articolo 7 del quale stiamo discutendo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. Dopo le dichiarazioni della Commissione ritiro il mio emendamento; faccio voti soltanto che il ministro possa presto tradurre in atto le sue promesse e presentarci un disegno di legge col quale si conceda facilmente ai comuni chiusi la libertà di diventare aperti.

Presidente. Non essendovi dunque altri emendamenti rileggo l'articolo 7 come viene ora modificato dalla Camera d'accordo col Governo:

“ I comuni chiusi debbono scegliere senz'altro tra l'abbonamento e l'appalto in quelle provincie nelle quali esista un solo comune chiuso.

“ Il nuovo riparto deliberato dalla Commissione provinciale dei reclami a cura del prefetto sarà notificato ai comuni ed ai consorzi, il canone dei quali sia variato.

“ Se, esaurito tale procedimento, il comune od il consorzio non accetta il canone, sarà escluso dall'abbonamento. Invece le decisioni emesse sul sub-riparto fra i comuni d'un consorzio, saranno per gli stessi obbligatorie irrevocabilmente. ”

Lo pongo a partito.

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 8. Per decidere tutte codeste quistioni è costituita in ogni provincia del regno una Commissione dei reclami composta del prefetto; che ne avrà la presidenza, dell'intendente di finanza, del presidente della Camera di commercio e di due commissari eletti dal Consiglio provinciale.

“ Le sedute della Commissione saranno pubbliche, e gli interessati saranno in tempo notiziati che possono intervenire, anche a mezzo di legittimi rappresentanti, ed ottenere facoltà di parlare. ”

Presidente. Su questo articolo spetta di parlare all'onorevole Gianolio.

Gianolio. Non intendo fare alcuna questione, mi affretto a dirlo, di sostanza; voglio fare soltanto una preghiera.

Nel secondo capoverso è detto: “ Le sedute della Commissione saranno pubbliche, e gli interessati saranno in tempo notiziati che possono intervenire, anche a mezzo di legittimi rappresentanti, ed ottenere facoltà di parlare. ”

Il periodo mi pare costruito in modo, con una arditezza tale in fatto di lingua, che non mi par-

rebbe male che la Commissione volesse rivederlo nella sua dicitura.

Anche in fatto di leggi è necessario si usino espressioni di buona lingua.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Io debbo invece fare una preghiera alla Commissione riguardo alla sostanza dell'articolo, e la preghiera è questa. La prima parte dell'articolo 7 istituisce una Commissione giudicatrice di tutti i reclami relativi ai canoni di dazio consumo. La Commissione è così composta: prefetto, intendente di finanza, presidente della Camera di commercio e due commissari eletti dal Consiglio provinciale.

Ora, in primo luogo, è da notare una circostanza importante, ed è che la Camera di commercio non esiste in tutte le provincie. Dunque nelle provincie nelle quali la Camera di commercio non esiste, chi interverrà a far parte di questa Commissione? Ci sono poi dei casi nei quali una Camera di commercio sola serve per parecchie provincie.

Questo presidente di Camera di commercio che ha, nella sua giurisdizione, parecchie provincie dovrà forse andar a girare provincia per provincia per risolvere i reclami? Questa è una difficoltà.

Poi ve ne ha una seconda; quando si dice "faranno parte della Commissione due commissari eletti dal Consiglio provinciale", non si esclude, anzi si ammette implicitamente che potranno essere due consiglieri provinciali. Ma la prima qualità che, secondo me, deve avere un giudice è quella di esser disinteressato nella quistione che deve risolvere. Il consigliere provinciale rappresenta invece uno dei mandamenti della provincia e quindi una parte degli interessati. A me parrebbe quindi più opportuno il dire che il Consiglio provinciale sceglierà due commissari i quali non siano consiglieri provinciali.

Finalmente devo fare una terza osservazione. In tutta la nostra legislazione non vi sono Commissioni giudicatrici inappellabili, e da per tutto dove si stabilisce una giurisdizione, si dà il diritto di reclamo contro gli errori che si possono commettere da chi giudica.

Secondo la proposta del Ministero, essendo giudice di questi reclami la deputazione provinciale, si poteva ritenere implicitamente che fosse ammesso il diritto di ricorso al Consiglio di Stato da questa deliberazione della deputazione pro-

vinciale come da tutte le altre che la deputazione emette.

Io non propongo di tornare alla deputazione provinciale, anzi credo che, in questa materia, sia bene che nessun consigliere provinciale (i quali consiglieri, come ho detto prima, rappresentano una parte degli interessati) prenda parte al giudizio, ma ritengo che, sostituita alla deputazione provinciale, una Commissione, sia necessario dichiarare che dal giudizio di questa Commissione è ammesso ricorso a qualche autorità superiore. Se la Camera crede, questa autorità superiore potrebbe essere il Consiglio di Stato, se la Camera crede meglio qualche altra via di ricorso, io non ho nulla da opporre; ma ciò che ritengo inammissibile è che il giudizio della Commissione sia definitivo.

Le mie proposte adunque sono tre: che si sostituisca il presidente della Camera di commercio perchè non esiste in tutte le provincie; che si dichiarino non potere i due commissari nominati dal Consiglio provinciale essere consiglieri provinciali; infine che dai giudizi della Commissione sia ammesso il ricorso a qualche autorità superiore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

Trompeo. L'onorevole Giolitti ha già fatto l'osservazione che io intendeva di presentare cioè che non in tutte le provincie esiste una Camera di commercio (per esempio la provincia di Novara che è una delle più importanti del regno con 700,000 e più abitanti non ha Camera di commercio) quindi mi associo completamente alle osservazioni dell'onorevole Giolitti, perchè si provveda a togliere questo inconveniente.

Quanto alla Commissione di cui parla l'articolo, che deve essere composta di due commissari eletti dal Consiglio provinciale, non ho che da associarmi alle osservazioni dell'onorevole Giolitti, ma però vorrei fare una domanda all'onorevole ministro ed alla Commissione.

Queste Commissioni dei reclami per quanto tempo sono nominate?

Dureranno permanentemente in carica, oppure sono rinnovabili ogni quinquennio?

Giordano Ernesto. È questione di regolamento.

Trompeo. È questione di regolamento, dice l'onorevole Giordano; ma io credo che sia meglio, quando si può, determinarlo nella legge, perciò proporrei che fosse tassativamente indicato qui per quanto tempo queste Commissioni debbono durare in carica, e quando debbono essere rinnovate.

Presidente. L'onorevole Vigoni ha presentato

il seguente emendamento a questo articolo 8 :
 “ Per decidere tutte le questioni attinenti a dazio consumo è costituita, ecc. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

Vigoni. Il mio emendamento riguarda più la forma che la sostanza perchè io sostituisco le parole: “ Per decidere tutte le questioni attinenti al dazio consumo ” alle parole “ Per decidere tutte queste questioni, ecc. ”

Siccome negli articoli precedenti si parla di dazio consumo e di altre tasse comunali, così mi pare sia necessario chiarire che la Commissione ha solamente il mandato di trattare le questioni che riguardano il dazio consumo.

Presidente. Anche l'onorevole Cucchi Luigi ha presentato un emendamento a questo articolo di cui do lettura:

“ Art. 8. Dopo le parole: *a tempo notiziati* dire: *che possono esservi rappresentati con facoltà di parlare.* ”

Ha facoltà di svolgerlo.

Cucchi Luigi. Anche il mio emendamento non è che una questione di dicitura, ma potrebbe benissimo involgere qualche cosa di più.

A me pare un pleonasma il dire che gli interessati saranno in tempo notiziati affinchè possano intervenire alle sedute della Commissione “ anche a mezzo di legittimi rappresentanti. ”

Gli enti morali non possono che essere rappresentati; non possono andare di persona; costituiscono una rappresentanza già per se stessi, ed il sindaco rappresenta il comune. Capisco che qualche volta la rappresentanza può essere delegata a qualche altra persona all'infuori di essi; ed in questo caso la rappresentanza è sempre legittima.

Credo quindi che la mia dicitura possa essere facilmente accettata, non importando che una soppressione di parole, a mio credere, inutili.

La mia proposta poi si riferisce anche ad un'altra questione, in cui mi unisco alle idee espresse dall'onorevole Gianolio: cioè alla facoltà di parlare. A me pare che tale facoltà se si vuol dare, si debba darla tassativamente fin d'ora, perchè dicendo che i rappresentanti potranno *ottenere* facoltà di parlare, nasce spontanea l'idea che da qualcuno possa anche essere loro negata.

Per conseguenza mi pare che, per togliere ogni dubbio, codesta facoltà debba essere concessa o negata fin d'ora.

Non aggiungo altro per sostenere la dicitura che propongo, e spero che la onorevole Commis-

sione vorrà accettarla come più conveniente e più esplicita.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Quanto agli emendamenti di forma proposti dagli onorevoli Vigoni e Cucchi, senza convenire in tutto nella necessità di adottarli, tuttavia siccome non alterano la sostanza, e non sono che chiarimenti, la Commissione dichiara di accettarli. Ciò toglie anche a me ragione di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Gianolio, perchè, accettato l'emendamento Cucchi, quella frase che feriva la suscettibilità dell'illustre giureconsulto, non ha più ragione d'essere, e quindi non abbiamo più a discuterne.

Rimane l'osservazione di merito dell'onorevole Giolitti, a cui si è associato anche l'onorevole Trompeo.

Quanto al chiamare a far parte di questa Commissione dei reclami il presidente della Camera di commercio, non pare che ciò possa presentare una vera e propria difficoltà, se anche in taluni casi avviene che più provincie si sieno consorziate, ed abbiano una sola Camera di commercio. Tuttavia anche da questa difficoltà è facile uscire, aggiungendo un altro commissario, in luogo del presidente della Camera di commercio.

Resta poi quella sembianza di voto di sfiducia che vien proposto contro i membri del Consiglio provinciale come facenti parte di questa specie di giurisdizione dei reclami.

La Commissione per togliere tutte queste difficoltà propone che l'articolo 8 sia così modificato:

“ Per decidere tutte le questioni attinenti al dazio di consumo, è costituita in ogni provincia del regno una Commissione dei reclami, composta del prefetto che ne avrà la presidenza, dell'intendente di finanza, e di tre commissari eletti dal Consiglio provinciale fuori del proprio seno. ”

“ Le sedute della Commissione saranno pubbliche. Gli interessati saranno a tempo notiziati che possono esservi rappresentati con facoltà di parlare. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Per abbreviare la discussione vorrei pregare la Commissione di consentire una dizione di questo articolo, alquanto diversa.

Io non accetterei neppure l'emendamento dell'onorevole Vigoni “ per decidere in tutte le questioni, concernenti il dazio di consumo. ”

Vi sono tante questioni, concernenti il dazio con-

sumo, che non si possono decidere che dal Ministero delle finanze, salvo il ricorso al Re. Vi sono poi altre questioni di competenza dei tribunali.

Mi pare quindi che codesta dicitura sia troppo generica e potrebbe dar luogo ad equivoci, ad incertezze. Ond'è che proporrei una locuzione, molto più chiara:

“ I reclami concernenti i canoni del dazio consumo, saranno risolti da una Commissione costituita dal prefetto, che ne avrà la presidenza, dall'intendente di finanza e da 3 commissari eletti dal Consiglio provinciale. ”

Aggiungerei poi, se la Commissione acconsente, che contro il deliberato della Commissione vi possa essere il ricorso al Re che provvede, udito il Consiglio di Stato.

Finalmente pregherei la Commissione di abbandonare l'ultima parte dell'articolo: cioè il giudizio pubblico, a cui si possa dar luogo per questa contestazione. Ma sopra questo punto speciale me ne rimetto al giudizio della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. L'osservazione, che volevo fare, è stata fatta dall'onorevole ministro.

Lo stabilire che, per decidere tutte le questioni attinenti al dazio consumo, sia nominata una Commissione, è voler stabilire una giurisdizione speciale per questioni, alle quali questa legge in nessun modo si riferisce, e che sarebbe pericoloso il fare.

Di questo ha parlato, lo ripeto, l'onorevole ministro e, per conseguenza, non insisto.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

Giolitti. Noto, in primo luogo, che l'onorevole ministro, nella sua formula, non avrebbe accennato al concetto, che i tre commissari nominati dal Consiglio provinciale non siano consiglieri provinciali.

La qual cosa mi sembra importante affinché i giudici siano tutti imparziali.

Poi vorrei notare una inesattezza nella formula dell'onorevole ministro ed è questa: il ricorso al Re non si fa mai in materia di giurisdizione, ma solamente in materia di *provvedimenti* dall'*attività amministrativa*.

Il dire che dal giudicato di una Commissione, in via di giurisdizione, si ricorre al Re, non sarebbe conforme al sistema seguito nella nostra legislazione. Sarebbe invece più esatto il dire: “ ricorso al Consiglio di Stato. ”

La sostanza sarebbe la stessa, perchè i ricorsi

al Re si decidono dopo sentito il Consiglio di Stato; ma la forma sarebbe più corretta.

Presidente. La Commissione accetta questa nuova dizione dell'articolo 8 proposta dall'onorevole ministro delle finanze?

Fagioli, relatore. La Commissione accetta pienamente la nuova dizione dell'articolo, ma vorrebbe pregare il ministro di consentire la guarentigia della pubblicità nel giudizio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. A me pareva che la pubblicità del giudizio fosse un'innovazione ai procedimenti amministrativi consueti; ma dal momento che la Commissione insiste perchè sia mantenuta, non ho difficoltà di consentire al suo desiderio.

Presidente. L'onorevole Vigoni accetta la nuova forma dell'articolo?

Vigoni. L'accetto perchè è perfettamente conforme al concetto da me esposto.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi, mantiene il suo emendamento?

Cucchi Luigi. Lo mantengo, dal momento che la Commissione stessa, per bocca del suo relatore, trova che sia necessario di dare questa guarentigia della pubblicità del giudizio ai comuni.

Presidente. Dunque la Commissione mantiene il paragrafo relativo alla pubblicità delle sedute?

Fagioli, relatore. La Commissione crede che sia l'unica guarentigia. Dal momento che si è parlato persino di guerra civile che si provoca con l'ammissione dei reclami, sarà bene vedere chi provoca questa guerra civile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Vorrei pregare la Commissione di rinunciare a questa pubblicità del giudizio.

Io dubito molto che la Commissione dei reclami possa fare opera efficace; poichè non credo possibile che su questioni di tal natura la sua deliberazione, presa in pubblico, possa avere un carattere di spontaneità e maturità.

Trompeo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. Le Commissioni elettive e amministrative, di regola, sono temporanee. Ora, con l'articolo che si propone, questi tre commissari sarebbero permanenti.

Io credo che questo non possa ammettersi. Quindi propongo che dopo le parole: “ commissari eletti dal Consiglio provinciale fuori dal proprio seno ” si dica: “ rinnovabili ogni quinquennio. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Non credo affatto necessario di accettare l'emendamento dell'onorevole Trompeo. Deploro soltanto, e glie ne chiedo scusa, di non avergli prima risposto, perchè non mi era ricordato della sua domanda.

Questa Commissione, quando ha pronunziato il suo giudizio, ha terminato il suo mandato e più non esiste; quindi l'emendamento dell'onorevole Trompeo è superfluo.

Quanto alla pubblicità, mi si permetta un'altra considerazione: non è esatto il dire che sia un procedimento affatto nuovo questo della pubblicità. Anche ora la proclamazione dei consiglieri provinciali da parte della deputazione provinciale, a termini di legge, si fa in seduta pubblica.

Pei reclami alla Commissione di ricchezza mobile i contribuenti sono invitati e hanno diritto di intervenire alle sedute.

Prinetti. Ma non vi è la pubblicità!

Fagioli, relatore. È sempre pubblicità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. Credo d'interpretare l'intenzione di tutti quei numerosi deputati che hanno collaborato ad emendare l'articolo in discussione in questo momento, chiedendo che si aggiunga all'incompatibilità dei consiglieri provinciali anche l'incompatibilità di tutti gli altri uffici elettivi. (*Commenti*). Perchè altrimenti si nomineranno i sindaci! O escludete tutti o non escludete nessuno.

Presidente. L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

Prinetti. Io proprio non credo che le Commissioni per le imposte dirette per la ricchezza mobile e pei fabbricati siano obbligate a tenere le loro sedute pubblicamente.

Io domando la divisione.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. La Commissione dichiara dunque di accettare la prima parte dell'articolo, come è proposta dal ministro delle finanze...

Sonnino. Chiedo di parlare.

Presidente. ...però mantiene l'ultimo paragrafo dell'articolo 8 relativo alla pubblicità delle sedute.

L'onorevole Sonnino ha chiesto di parlare, ma veniamo ai voti!

Sonnino. Io chiederei la divisione, se insistes-

sero su quelle parole " non appartenenti al Consiglio provinciale. "

Io pregherei di ritirare quelle parole, perchè, con tutte queste incompatibilità non si saprà più chi nominare.

È una Commissione che si nomina una volta sola: sarà cura del Consiglio provinciale di nominare i commissari appartenenti ai comuni notoriamente meno interessati nella questione.

Credo che la cosa più importante sia di lasciar libera al Consiglio la scelta di quelle persone sulle quali non possa cadere dubbio di sorta e che possano essere più competenti nella questione; ciò val meglio di accumulare le incompatibilità.

Credo che in questo caso l'incompatibilità che si propone sia contraria alla dignità dei Consigli provinciali, e non mi pare necessaria, nè utile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Osservo all'onorevole Sonnino che quando si vuol costituire un tribunale, la prima, la più essenziale cosa alla quale occorre di badare è che coloro i quali compongono il tribunale non siano interessati nel giudizio. (*Commenti*).

Vogliamo proprio mettere colui che rappresenta i contribuenti di quel tale comune, a giudicare se i suoi elettori devono pagare maggiori o minori imposte? Mi pare che questo sia impossibile. Si proponga qualunque altro tribunale, qualunque forma di giurisdizione io potrò accettarla, ma ad un patto: che nessuno giudichi in causa propria, o giudichi la causa di coloro che egli rappresenta.

Presidente. L'onorevole Sonnino chiede la divisione.

Procederemo per divisione.

Prego la Camera di fare attenzione. Sono diverse le votazioni che dovremo fare.

Prima parte: " I reclami concernenti i canoni del dazio consumo saranno risolti da una Commissione costituita in ogni provincia, e composta del prefetto che ne avrà la presidenza, dell'intendente di finanza e di commissari eletti dal Consiglio provinciale... "

Metto a partito questa prima parte.

(*È approvata*).

Ora metterò a partito la seconda parte: " ...e non appartenenti al Consiglio stesso. "

(*Dopo prova e controprova, questa seconda parte è approvata*).

Viene ora l'altro comma della formula ministeriale:

“ Contro le deliberazioni della Commissione sarà ammesso il ricorso al Consiglio di Stato. ”

Pongo a partito questo comma.

(È approvato).

Viene finalmente l'ultimo comma dell'articolo della Commissione:

“ Le sedute della Commissione saranno pubbliche, e gli interessati saranno in tempo notiziati che possono intervenire, anche a mezzo di legittimi rappresentanti, ed ottenere facoltà di parlare. ”

Non pare alla Commissione che sia meglio dire: “ ...ed agli interessati sarà in tempo notificato che possono intervenire, ecc.? ” (Ilarità).

Voci. Sì! sì!

Onorevole relatore, mantiene la sua dizione?

Fagioli, relatore. No, accetto la redazione proposta dall'onorevole presidente.

Presidente. Allora si direbbe: “ Agli interessati sarà in tempo notificato, ecc. ”

L'onorevole ministro delle finanze non aveva compreso quest'ultimo comma nel suo articolo.

L'onorevole Prinetti vi si è anche opposto.

Coloro che sono d'avviso d'approvare questo ultimo comma, per la pubblicità delle sedute, sono pregati d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'ultimo comma è approvato).

Metto ora a partito l'articolo 7 nel suo complesso.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Articolo 8, che diventa 9.

“ Fermo rimanendo il consolidamento a favore dello Stato della somma dei canoni per ogni provincia accettati da comuni e consorzi, l'abbonamento invece pei comuni e consorzi avrà la durata obbligatoria d'un quinquennio. Quei comuni e consorzi, che si credessero eccessivamente gravati, potranno sei mesi prima dello spirare dei cinque anni notificare al prefetto, che intendono di disdire l'abbonamento, assoggettandosi all'appalto.

“ Ove i comuni costituenti un consorzio fossero discordi, prevarrà la maggioranza, desunta dalle quote del canone consorziale attribuite ai singoli

comuni. Però sull'istanza della minoranza potrà farsi luogo ad un giudizio di revisione del sub-riparto a mezzo della Commissione provinciale, nel caso in cui la minoranza stessa avesse voluto disdire l'abbonamento. ”

Presidente. Su quest'articolo è iscritto a parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Ho già ritirato il mio emendamento.

Presidente. Sta bene. Se nessun altro chiede di parlare...

Prinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Prinetti. Vorrei chiedere alla Commissione e all'onorevole ministro due schiarimenti molto semplici.

Anzitutto la facoltà per un comune che accetta il canone di disdirlo dopo cinque anni, si intende concessa unicamente dopo il primo quinquennio, oppure per tutti i quinquennii successivi? Ciò, secondo me, non è determinato chiaramente.

L'altro schiarimento è il seguente: si dice:

“ Quei comuni e consorzi, che si credessero eccessivamente gravati, potranno sei mesi prima dello spirare dei cinque anni notificare al prefetto, che intendono di disdire l'abbonamento, assoggettandosi all'appalto. ”

Ora, se l'appalto darà un risultato inferiore al canone disdetto, la perdita a carico di chi va? È la questione che abbiamo agitata in principio di seduta.

Su questi due punti bramerei sentire l'avviso della Commissione e dell'onorevole ministro.

Martini Ferdinando. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Martini Ferdinando. Vorrei cogliere questa occasione per rinnovare una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio. E me ne porge anche occasione la correzione di forma proposta all'articolo precedente dall'onorevole nostro presidente.

Io mi rivolgo all'onorevole presidente del Consiglio al quale, l'altro giorno, un nostro collega faceva invito di far rivedere il testo delle leggi prima di presentarle alla Camera. Poichè, in verità, questo della presente legge è un linguaggio che non si sa a che specie appartenga. E non si tratta d'un solo articolo, ma di tutta la legge.

E questo lo dico tanto al Ministero quanto alla Commissione, sebbene alla Commissione non posso far accusa di ciò, poichè essa deve prendere le formule tali e quali sono entrate nel nostro lin-

guaggio burocratico, e non ne può inventare di nuove.

Ma io osservo che qui proprio non s'intende che cosa si sia voluto dire. Noi abbiamo sostituito alle formule italiane perfette, tutto un frasario convenzionale. Qui, per esempio, si dice: "A mezzo delle Commissioni provinciali." Io domando se dal torso in su o dal torso in giù. Non se ne capisce proprio nulla.

Io non faccio una questione di filologia; ne faccio una questione di chiarezza, che nel linguaggio legislativo è la prima cosa. Io dichiaro francamente che quando leggo la legge, quando leggo il testo della Commissione, alla quale non intendo di muovere alcun rimprovero, perchè essa ha usato un linguaggio in vigore nelle nostre leggi, dichiaro francamente che non arrivo a capirlo; ci sono delle frasi che non comprendo cosa intendono significare; e questo per un italiano che non solo deve osservare la legge, ma che la deve anche votare, costituisce francamente una situazione molto penosa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* La promessa alla quale ha accennato l'onorevole Martini fu fatta da me, dopo presentata questa legge; dunque essa non può avere efficacia che per l'avvenire e stia sicuro l'onorevole Martini che per l'avvenire sarà provveduto alla dizione delle leggi.

Anch'io deploro che le nostre leggi difettino non solo dal lato della chiarezza, ma anche da quello della precisa espressione giuridica.

Non è colpa dell'oggi: l'inconveniente data dal giorno in cui fu fondato il regno d'Italia. Ricorderò ad onore di un ministro che non è al potere, del Bastogi, il quale reggendo le finanze, fece venire da Firenze le leggi ed i regolamenti della repubblica fiorentina appunto per togliere dal linguaggio fiscale tutte quelle frasi che non avevano carattere d'italianità. E anche questa è un'opera che si compirà.

Martini Ferdinando. La ringrazio.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, *ministro delle finanze.* Evidentemente la Commissione non ha bisogno di me per difendere la correttezza grammaticale del suo testo, posso però assicurare l'onorevole Martini che la grammatica ed anche la lingua italiana furono sufficientemente rispettate nel testo ministeriale.

Indubitatamente le leggi non sono compilate con purezza di lingua; e la ragione di ciò è che

si riattaccano a quelle già esistenti, e non si possono usare locuzioni ed una fraseologia diverse senza nuocere al significato ed alla chiarezza delle leggi stesse. Ecco perchè, per quanta cura si metta nel compilar bene le nuove leggi, non vi si riesce facilmente. Bisognerebbe fare da cima a fondo una revisione completa di tutte le leggi esistenti. Io spero che l'onorevole Martini vorrà tener conto di questa attenuante.

Venendo ora alle osservazioni dell'onorevole Prinetti, non ha fondamento il suo dubbio circa la obbligatorietà, o no, per un quinquennio. Il canone è obbligatorio per un quinquennio, perchè si tratta di un vero contratto di appalto.

Anche qui la fraseologia è imperfetta. Si chiama abbonamento il patto che si fa fra comuni e Stato; si chiama appalto la cessione del dazio che lo Stato fa quando non si accorda col comune; mentre le due parole hanno nel fondo lo stesso significato. Ma intanto, e qui l'onorevole Martini ha ragione, nelle nostre leggi di dazio consumo l'abbonamento e l'appalto hanno significato diverso. Abbonamento, parola non italiana, ma francese, significa una cosa, e appalto un'altra: il primo è l'accordo col comune, il secondo è appunto l'appalto che il Governo fa quando il comune rifiuta l'abbonamento.

Debbo finalmente rispondere ad una domanda: chi sopporterà la perdita quando l'appalto dà un risultato inferiore al canone su cui non si è potuto concludere l'abbonamento? La provincia o lo Stato? Evidentemente lo Stato, come ho ripetuto l'altro giorno, dichiarando la teoria del consolidamento.

Presidente. L'onorevole Franchetti ha facoltà di parlare.

Franchetti. Cedo il turno all'onorevole relatore.

Presidente. Ma Ella aveva presentato un emendamento all'articolo 9:

" Il canone assegnato a ciascun comune in virtù del presente articolo rimane indefinito... "

Franchetti. Io con l'emendamento intendeva completare il significato dell'articolo. Ma, per quello che ha detto l'onorevole ministro, mi accorgo che intorno ad esso significato mi sono sbagliato del tutto, avendo l'articolo un significato affatto opposto. Le revisioni si faranno per quinquennio, ed io credo che questa sia una cosa molto mal concepita e la disapprovo del tutto, per conseguenza voterò contro l'articolo.

Presidente. Mantiene o ritira la sua proposta?

Franchetti. Non la mantengo perchè non passerebbe, voterò contro l'articolo, ma faccio os-

servare che aveva ogni motivo di credere che il significato dell'articolo fosse diverso.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Fagioli, relatore. Rispondo subito all'osservazione dell'onorevole Franchetti, ed esprimo la mia opinione che il concetto al quale si informa il suo emendamento sia un concetto che risponde al senso dell'articolo che stiamo discutendo, perchè certamente se si tratta di consolidare, (la parola è barbara ma è quella colla quale ci si può intendere) se si tratta di consolidare il dazio consumo questa consolidazione in qualche momento deve ritenersi compiuta; però dopo un quinquennio di esperimento la questione ritorna sempre avanti la Commissione.

Franchetti. Chiedo di parlare.

Fagioli, relatore. Detto ciò la Camera mi consente che io risponda all'onorevole Ferdinando Martini circa le osservazioni che ha fatto. L'onorevole Ferdinando Martini veramente non ha accusato la Commissione di non sapere scrivere l'italiano, ma si è dall'insieme del suo discorso potuto dedurre che egli pretenderebbe che le leggi che si compilano qui dentro fossero scritte in pretta lingua toscana in modo che non ci avesse ad essere una frase la quale non fosse registrata nei classici italiani ed accolta nel dizionario della Crusca.

Ora se questo è il desiderio dell'onorevole Martini io mi vi associo per ciò che riguarda la cattedra e l'insegnamento della letteratura, ma per quanto riguarda le leggi io credo che sarà sempre necessario che si mantenga un linguaggio tecnico, almeno fino a che i nostri classici non abbiano preparato il tecnicismo della lingua anche per le leggi che si fanno adesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini.

Martini Ferdinando. Se io volessi fare una questione qui potrei rispondere che il linguaggio tecnico italiano vi è perchè tutte queste cose che ora trattiamo non sono nuove e gli antichi le avevano, ma io non sono così stolto di venire a proporre che nelle nostre leggi si introducano le espressioni del 300, e molto meno quelle della Crusca, ciò che io domando è che non si usi un linguaggio artificiale nelle leggi, perchè così il pubblico non le intende; e le leggi perchè siano osservate debbano essere capite dal pubblico.

Quello che io domando è che queste vostre formule non debbano essere tali che non siano possibili a comprendersi da chi non è addentro a

tutto il vostro artificioso linguaggio burocratico ed amministrativo.

Questo semplicemente domando, che le parole che voi adoperate abbiano un significato tale che sia e nell'una legge e nell'altra identico.

L'onorevole Magliani, or ora con l'esempio dell'appalto e dell'abbonamento, veniva in soccorso di questa mia tesi. Dunque io non faccio una questione pedantesca, nè faccio, a proposito di leggi, una questione letteraria, che sarebbe ridicola. Faccio una questione di chiarezza; perchè questo mi è stato insegnato e neanche l'onorevole relatore mi potrebbe insegnare l'opposto, perchè sarebbe nel torto, che le leggi debbono avere un linguaggio chiaro, perchè appunto la prima dote del linguaggio, ma specialmente del linguaggio legislativo, è quella di farsi capire.

Io domando dunque che scriviate un italiano inteso da tutti, non un linguaggio inteso solo dagli intendenti di finanza e dai delegati di pubblica sicurezza. (*ilarità — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. Se ho ben capito, la Commissione sarebbe del mio avviso; che, cioè, il significato dell'articolo del quale discutiamo sia questo: che dopo il 2º quinquennio i canoni stabiliti siano definitivi. Perchè, altrimenti, che cosa diventa la consolidazione? Si farà nascere fra tutti i comuni di una provincia una lotta continua, non dirò di sotterfugi, perchè si sa che i consigli comunali e provinciali non fanno mai sotterfugi, ma di espedienti per vedere di avvantaggiarsi l'uno a danno dell'altro. Questo credo che sarebbe dannosissimo per il paese.

Dunque, se come credo di avere ben capito, la Commissione è della mia opinione, che cioè il canone dopo il secondo quinquennio, debba considerarsi come definitivo, io ripresento il mio emendamento perchè ha l'appoggio della Commissione che credo valevole.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Io non ho ben compreso di che si lamenti l'onorevole Franchetti.

Io ho testè risposto all'onorevole Prinetti, il quale mi domandava se il canone è obbligatorio per un quinquennio od anche per un tempo successivo, che il canone è dovuto per un periodo di tempo il quale dura cinque anni; che il comune può disdirsi, può sciogliersi poi dall'abbonamento; non ho detto che il comune possa esser costretto a pagare in perpetuo lo stesso canone.

Quindi io non so dove sia l'equivoco; credo che la Commissione abbia lo stesso concetto del Ministero. È indubitato che il canone rimane consolidato, non solo per un quinquennio ma anche per i successivi; ma il comune allo spirare d'ogni quinquennio, col preavviso di sei mesi, può disdire l'abbonamento. Ecco tutto.

Presidente. Onorevole Franchetti, mantiene o ritira la sua proposta?

Franchetti. Se la Commissione l'appoggia la mantengo, perchè mi pare che la questione debba esser posta non come la pone l'onorevole ministro delle finanze, ma bensì in questi termini: dopo il quinquennio indicato nell'articolo in discussione, il canone viene fissato, e sparisce qualunque abbonamento, sotto qualsiasi forma sia stato stabilito, e la somma che si è convenuta per ogni comune sta senza che nessuno possa disdirlo.

Allora non ci sarebbero più quei calcoli di formalità, di appalti, di abbonamenti, tutte quelle trattative per render necessari gli abbonamenti e gli appalti, che si capisce che potevano esistere quando il Governo aveva un interesse ad ottenere delle perequazioni (chiamiamole così benchè impropriamente), delle perequazioni fra comune e comune.

Dunque io chiedo se il canone stabilito in virtù di questo articolo, dopo il secondo quinquennio, sia disdicibile o no? Io credo che non debba essere disdicibile; e se lo è, come è disdicibile? Bisogna periodicamente ricominciare le trattative tra Governo e comuni, platonicamente, unicamente per ottenere questi risultati che possono servire a delle disdette eventuali?

A me non pare pratico il sistema; e sono felice di essere in questo d'accordo con la Commissione.

D'altra parte, non mi pare nemmeno giustificato questo sistema di iniquità sistematizzata (chiedo scusa all'onorevole Martini di questa parola sistematizzata) (*Ilarità*) di iniquità sistematizzata che si chiama *perequare*.

È questa ingiustizia che sottoporremo a certe regole? Lo capirei fino ad un certo punto, se fosse una cosa da farsi una volta tanto, giacchè poi il tempo, si sa, sana queste cose. Ma se questo sistema di regolarizzazione di iniquità si deve perpetuare all'infinito, allora lo respingo.

E questa mi pare una nuova ragione per la quale deve essere incompatibile la disdetta all'infinito dei canoni col sistema della convalidazione.

Per ora non ho altro a dire.

Presidente. Onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

Prinetti. Io prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, secondo le quali, quando un comune abbia disdetto, alla fine di un quinquennio, il suo abbonamento, sia stato sottoposto al dazio consumo, e dia un reddito minore dell'abbonamento, la perdita sarà a carico del Governo; ma a me parrebbe opportuno di determinare ciò in questo articolo.

In ogni modo io prendo atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, insistendo sulla necessità che si parli di ciò nell'articolo.

Presidente. Onorevole Giolitti, ha facoltà di parlare.

Giolitti. Le due dichiarazioni, fatte dall'onorevole ministro, farebbero credere che l'articolo dovesse contenere le seguenti disposizioni.

In primo luogo, che il comune, alla fine di un quinquennio è in diritto di disdire l'abbonamento, e, che se fatto l'appalto ne deriva una perdita, questa deve andare a carico dello Stato; in secondo luogo che questo diritto del comune di disdire l'abbonamento si ripete alla fine di ogni quinquennio; che infine se il comune alla fine di ogni quinquennio non fa alcuna dichiarazione, resta confermato l'abbonamento, se fa una dichiarazione in contrario, si procederà all'appalto.

Questo che fu enunciato dal ministro è un sistema logico; ma l'articolo, quale è proposto, ha il difetto di dire cose completamente diverse, perchè comincia a dire così:

“ Fermo rimanendo il consolidamento a favore dello Stato della somma di canone per ogni provincia, ecc. ”

Ora è chiaro che se alla fine di ogni quinquennio i comuni hanno il diritto di rinunciare all'abbonamento e di domandare l'appalto, e se la conseguenza dell'appalto sta a carico dello Stato non può più restare consolidata a favore dello Stato la somma totale dei canoni, che era stabilita per le provincie.

Io pertanto pregherei Commissione e Ministero di redigere l'articolo in modo, che esprima ciò che si vuole.

Sono disposto a votare ciò che si propone, a patto che nella legge sia espresso e scritto precisamente il concetto che si dice di voler esprimere.

Presidente. Intende, onorevole relatore, di esprimere l'avviso della Commissione su questo articolo?

Fagioli, relatore. Credo ci sia un equivoco in quello che diceva testè l'onorevole preopinante, perchè infatti l'articolo prosegue, dopo le parole

che ho letto, prosegue completando il concetto e dice: "canoni accettati dai comuni e consorzi",...

Giolitti. Ma accettati la prima volta.

Fagioli, relatore... "l'abbonamento, invece pei comuni e consorzi avrà la durata obbligatoria di un quinquennio."

La Commissione in questo concetto credeva di essere d'accordo con l'onorevole ministro. Allo spirare dell'attuale quinquennio il canone daziario si consolida in quella somma che verrà accettata dai comuni, o determinata in seguito ai reclami.

Decorsi cinque anni dallo spirare dell'attuale quinquennio, si considera il quinquennio come una specie di esperimento, e si dà facoltà a chi se ne fosse trovato danneggiato, di reclamare.

Ma quando è stata presa una decisione su questi reclami, non è più il caso di ritornare ad un altro esperimento per un altro quinquennio, ad un altro reclamo, altrimenti il concetto della consolidazione non ci sarebbe più. Si rientrerebbe nello stato attuale; ogni cinque anni si farebbe dal Ministero delle finanze questa specie di perequazione, ed il dazio non si consoliderebbe più.

Noi abbiamo inteso di aggiungere al concetto ministeriale, che era di consolidare immediatamente nello stato attuale il canone daziario, un esperimento di cinque anni a favore dei comuni, ma decorsi questi non c'è più luogo ad ulteriore congruaglio, e si ritiene che l'imposta deve rimanere assolutamente consolidata.

Certo, che se tra 15 o 12 anni accadranno avvenimenti che dimostreranno la necessità di escogitare nuove leggi e provvedimenti, questi si faranno, ma non credo che valga la pena di pensare oggi ad avvenimenti tanto lontani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Devo notare che tra le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e quelle fatte dall'onorevole relatore, vi è aperta contraddizione.

Infatti il ministro ha dichiarato questo: che alla fine di ogni quinquennio, se vi sarà un comune il quale crede ingiusto il canone a lui assegnato, questo comune avrà il diritto di rinunciare all'abbonamento, e allora il Governo provvederà per via di appalto.

Ha dichiarato inoltre che se nell'appalto vi sarà perdita in confronto col canone precedente, la perdita andrà a carico dello Stato.

E questo mi pare equo; poichè se le condizioni di un comune variano notevolmente durante un quinquennio, vuole la Commissione, che questo comune seguiti a pagare in perpetuo, una somma

che non può più riscuotere dai contribuenti? Questa cosa non sarebbe ammissibile.

AmMESSO dunque il sistema per il quale alla fine di un quinquennio, se vi sono canoni divenuti ingiusti, si possa rinunciare a questi canoni e andare all'appalto, non può stare più la dichiarazione contenuta in questo articolo, e secondo la quale i canoni sono consolidati a favore dello Stato.

Infatti con l'articolo di legge inteso, come anche l'onorevole ministro lo intende, non si consolida nulla, poichè il canone accettato dal Governo e dal comune dura per un quinquennio e al termine del medesimo può essere disdetto dal comune.

In altri termini il Governo non può aumentare i canoni e ciò non costituisce certamente un consolidamento a favore dello Stato?

Come può dirsi consolidata una somma la quale può essere diminuita?

L'unica cosa che si vieta con questo articolo è che lo Stato possa accrescere i canoni, e noi per esprimere questo concetto che lo Stato non può aumentare i canoni ma solamente diminuirli scriviamo nella legge che si consolida il canone a favore dello Stato! In tutti i casi sarebbe a danno e non a favore dello Stato.

Io quindi ripeterei la preghiera che Ministero e Commissione si mettano d'accordo sul concetto che vogliono esprimere e poi scrivano l'articolo in modo da non lasciar dubbio sopra ciò che si vuole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Magliani, ministro delle finanze. Il concetto che ha avuto il Governo è stato questo. Si fissano i canoni di abbonamento. Restano fermi per un quinquennio. Resteranno fermi in perpetuo se allo spirare di ogni quinquennio il comune non disdice il suo abbonamento. Quindi c'è il consolidamento del canone fissato la prima volta *sub conditione*, vale a dire che il comune non ripigli la sua libertà di azione, imperocchè con questa legge non s'impone ai comuni un carico obbligatorio di riscuotere forzatamente e *in perpetuum* l'imposta governativa. (*Interruzione*).

Se l'abbonamento è obbligatorio lo è per un quinquennio, ma non in perpetuo. Insomma si dice ai comuni: se volete continuare ad essere abbonati, il canone non si varia: è quello. Se invece volete ripigliare la vostra libertà, disdicate l'appalto alla fine del quinquennio col preavviso di sei mesi innanzi. Questo era e questo è il concetto del Governo. Ma è sorto il dubbio se la Commissione sia in ciò di accordo col Ministero.

Occorre che io ne discuta ancora un volta con la medesima.

Pregherei quindi di rinviare la votazione dell'articolo.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze propone che si sospenda ogni deliberazione su questo articolo e si rinvii a domani. Questa proposta, che il relatore non voleva accettare, spero che l'accetterà ora che viene dal ministro delle finanze.

Rimane dunque sospeso, non essendovi altra proposta, l'articolo 8, ora 9.

Onorevole Franchetti, non è più il caso che le dia facoltà di parlare.

Articolo 9, che è l'antico articolo 10 del disegno ministeriale, ora 10 della legge.

“ La linea daziaria dei comuni chiusi deve circoscrivere la popolazione agglomerata nel centro principale dell'abitato. Essa può essere estesa per decreto ministeriale, uditi il Consiglio comunale e la Deputazione provinciale qualora tale estensione sia richiesta nell'interesse della riscossione e per i bisogni della vigilanza. ”

Su quest'articolo vi sono diversi emendamenti. L'onorevole Cucchi Luigi propone a quest'articolo il seguente emendamento :

Sopprimerlo. Oppure in via subordinata mutare la dicitura del secondo periodo come segue: “ Essa può essere variata per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato ed uditi il Consiglio comunale e la Deputazione provinciale qualora tale variazione fosse riconosciuta necessaria nell'interesse della riscossione e per i bisogni della vigilanza. ”

L'onorevole Cucchi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Questo articolo, a mio modo di vedere, aumenta delle facoltà al Governo, diminuendo, naturalmente, quelle dei comuni. Fino ad ora, in riguardo alla estensione delle linee daziarie, noi avevamo l'articolo 1º del regolamento, il quale dice che la linea già esistente non può essere variata, senza l'approvazione del Ministero delle finanze. Era quindi supponibile che l'iniziativa, direi, di un'estensione, di un desiderio di estensione daziaria, venisse dai comuni, per ottenere poi, eventualmente, l'approvazione del Ministero. Qui invece si dice che essa (la linea daziaria) può essere estesa per decreto ministeriale, udito il Consiglio comunale e la Deputazione provinciale; il che non è una guarentigia sufficiente per quella libertà dei comuni, che è desiderabile anche in fatto di leggi daziarie. Tanto meno poi pareva questo rintru-

dimento necessario ora che il consolidamento dell'imposta viene proposto, e per conseguenza, le estensioni delle linee daziarie potrebbero essere meno necessarie e desiderate.

L'estendere una linea daziaria non è questione da poco; abbiamo veduto a Milano, a Brescia, a Bologna che essa è una questione di altissima importanza, il risolvere la quale parmi debba essere lasciato in maggior facoltà del comune, anzichè del Governo.

Ecco perchè io avrei desiderato la soppressione di questo articolo, mantenendosi però ancora le disposizioni vigenti attualmente.

Se questa soppressione non potesse venire ammessa, in tal caso, pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di accettare la redazione da me proposta, la quale mi sembra che, in fondo, ammetta ancora qualche restrizione della norma che vige attualmente, ma che sia più temperata e direi più equa, tanto più che le parole usate in questo articolo: “ *essa linea può essere estesa* ” non corrispondono agli intendimenti, che mossero la nuova disposizione.

L'onorevole ministro, nella sua relazione, ha spiegato i motivi di questo articolo, e li ha spiegati nel senso che molti comuni, aventi una linea daziaria troppo estesa allo scopo di poter percepire maggiori contributi, difficilmente rinunziano a questa estensione, perchè diminuirebbe l'introito delle loro finanze.

Allora mi pare che non sia più il caso di usare, nell'articolo, le parole che la linea sarà estesa, poichè se egli lamenta che alcune linee sono troppo estese e desidera piuttosto una restrizione per questi abusi, commessi da taluni comuni, allora usiamo almeno queste parole: la linea sarà variata.

Nella parola *variata*, ci può stare il restringimento che egli desidera, quando deplora un abuso in proposito, e ci può stare anche un eventuale allargamento in altri comuni, pei quali fosse ritenuto necessario.

Quindi prego l'onorevole ministro e prego la Commissione di volere accogliere la mia proposta, cioè che si dica: la linea potrà essere variata.

Quanto al rimanente parmi che possa essere consentito che, anzichè per semplice decreto ministeriale, sia fatta questa variante *per decreto reale, udito il Consiglio di Stato*.

Vedo che, nell'articolo 12, trattandosi di cosa d'assai minore importanza, che non una estensione di linea daziaria, è pur detto che il regolamento sarà pubblicato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. E in altre circostanze

ancora, di minore importanza di questa, avviene lo stesso. Io per conseguenza, invoco che la dizione da me proposta venga accolta.

Presidente. L'onorevole Marcora propone di aggiungere il comma seguente:

“ Resta riservato ai contribuenti delle zone delle quali si proponga l'inclusione nella cinta daziaria ogni diritto di ricorso a norma di legge. S'intendono inoltre inalterate le garanzie speciali fissate da leggi o decreti reali precedenti per l'aggregazione dei comuni. ”

L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

Marcora. Pochissime parole, per ispiegare il concetto del mio emendamento. Se è vero che nelle nostre leggi accade spesso il difetto che la forma loro non significhi esattamente il concetto, è altrettanto vero che accade in esse più frequente il difetto di obliare le leggi o disposizioni analoghe precedenti.

L'ultima parte dell'articolo 9 proposto dalla Commissione presenta, a mio modo di vedere, quest'ultimo difetto e in duplice modo.

L'articolo provvede ai casi di estensione della zona daziaria. Qui, tengo subito a dichiarare che accetto la dizione di *estensione*, anzichè quella di *variazione*, proposta dall'onorevole Cucchi, la quale sarebbe molto più generica. Il concetto della estensione daziaria importa essenzialmente l'altro concetto di una variazione frequente nelle condizioni dei contribuenti. Orbene, parmi, che la disposizione non risponda affatto alle disposizioni analoghe contenute nell'articolo 139 della legge comunale e provinciale; disposizioni che non potevano essere dimenticate.

Poichè nel caso in cui la estensione della linea daziaria sia richiesta nell'interesse della riscossione e pei bisogni della vigilanza, sarebbe per lo meno dubbio che i contribuenti possano giovarsi del diritto di reclamo ad essi riservato dal succitato articolo di legge.

In secondo luogo, la disposizione ha obliato precedenti i quali furono sanciti dal Governo, e che formano oramai legge in questa materia, per l'applicazione dell'ultima parte dell'articolo 14 della legge comunale e provinciale.

In molti casi l'ampliamento di territorio, che dall'articolo 14 della legge comunale e provinciale è concesso, ha significato aggregazione di comuni, e così è avvenuto a Milano, a Genova, a Bologna, ed allora, sia per la retta applicazione dell'articolo stesso sia per impedire ingiustizie e disordini il Governo ha dovuto con decreti reali stabilire delle garanzie speciali, dirette a mantenere per ciascuno dei comuni aggregati il re-

gime di dazio consumo prima rispettivamente applicato, cosicchè del nuovo comune parte fu considerato chiuso e parte aperto.

Ora la disposizione in esame, senza opportune riserve o spiegazioni, potrebbe indurre al concetto che un Consiglio comunale, od una deputazione provinciale, sotto il pretesto dell'interesse della vigilanza, siano autorizzati a sopprimere tali garanzie con danno enorme della stessa pubblica economia.

Io ritengo che l'emendamento mio sarebbe opportuno a togliere ogni dubbio. Ma se tanto la Commissione, come il Governo, mi persuadessero che con la loro proposta non si intende menomamente di toccare alle disposizioni alle quali ho accennato, io allora mi acquieterei. Bisogna che si intenda effettivamente che con questa formola vaga ed indeterminata non si sono volute togliere di mezzo le garanzie contenute nell'articolo 139 della legge comunale e provinciale, nè quelle sancite da decreti reali precedenti e relativi all'ampliamento del territorio di un comune mediante aggregazione di comuni distinti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Io debbo chiedere uno schiarimento su quest'articolo 10 alla Commissione e al Governo.

Quest'articolo contempla il caso che la linea daziaria sia estesa, e tende, mi pare, nel suo complesso, a disporre che sia data facoltà ai comuni chiusi di estenderla nei termini voluti dalla legge, senza che per questo il canone consolidato debba essere aumentato. Ora può darsi un altro caso. Vi sono molti comuni aperti che appartengono ad una classe che dà loro facoltà di domandare che diventino comuni chiusi. Quando una domanda di questa fatta sia presentata al Governo io domando: il canone daziario consolidato rimarrà identico, o dovrà essere aumentato?

Come si contempla il caso dell'estensione della linea daziaria per un comune chiuso, così io credo che debba anche contemplarsi l'altro caso del cambiamento di un comune aperto in comune chiuso; perchè altrimenti potrebbe nascere il dubbio che tale cambiamento porti con sè il diritto nel Governo di un aumento di dazio e che la consolidazione in questo caso non sussista. Ora io credo che questo non sia il concetto della legge, dacchè si è voluta la consolidazione.

Perciò io pregherei la Commissione e il Ministero di volermi dire se nel caso di chiusura di un comune aperto il canone debba restare fermo, e se non sia opportuno fare un'aggiunta

a quest'articolo 9 per potervi contemplare quest'altro caso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Desidero alla mia volta uno schiarimento dalla Commissione e dal Ministero.

Secondo il loro concetto dovrà procedersi ad una nuova determinazione della linea daziaria tutte le volte che si tratti di linee daziarie che al giorno d'oggi non circoscrivano esclusivamente la popolazione agglomerata?

Se guardiamo ai termini dell'articolo 10 parrebbe che si dovesse realmente addivenire in tutti questi casi ad una nuova delimitazione, perchè la prima parte dell'articolo dichiara, come regola generale ed assoluta, che la linea daziaria possa unicamente comprendere la popolazione agglomerata, salvochè si ottenga di ampliarla con la speciale procedura, e mediante la speciale autorizzazione ivi prevista.

Nulla troverei a dire se si voglia rispettare anche a tale riguardo lo stato di fatto attuale, almeno per tutto il primo quinquennio; dubiterei invece dell'opportunità e della giustizia di questo disposto, se si dovesse mettere di nuovo e subito in discussione la linea daziaria attualmente osservata e prima d'ora in modo regolare determinata.

La consolidazione del canone dovuto allo Stato per sè stessa presuppone la conservazione di quello stato di fatto circa la zona daziaria che fu la base di quelle percezioni d'introiti, sulle quali si determinarono i canoni consolidati.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per esprimere l'avviso della Commissione sui vari emendamenti.

Fagioli, relatore. La Commissione ha accettato testualmente l'articolo 10 del progetto ministeriale, senz'aggiungervi nulla di suo; lo ha accettato, inquantochè quest'articolo non mira che a dare forma legislativa ad una interpretazione che si era agitata nella giurisprudenza.

E la questione era questa: siccome c'è un regolamento nel quale si parla di confini amministrativamente accertati, per codesta frase ambigua si era perduto di vista il concetto che la cinta deve rinchiudere soltanto la popolazione agglomerata e che perciò non puossi ad arbitrio estendere la cinta stessa, e comprendervi anche la popolazione dispersa.

Quindi coll'articolo 10, seguendo le decisioni più recenti della giurisprudenza si viene a dichiarare in modo formale che la linea daziaria che circonda i comuni chiusi dev'essere ristretta e

comprendere la popolazione agglomerata e non già la popolazione sparsa.

Poi si aggiunge che, se particolari bisogni della vigilanza richiedano di necessità la estensione di questa linea daziaria, questa estensione potrà esser concessa; e mi pare che questa seconda parte dell'articolo non debba incontrare difficoltà veruna.

Infatti, se per assicurare al comune la esatta percezione del suo diritto è necessario allargare alquanto la zona di vigilanza, tale facoltà deve essere accordata, circondandola, s'intende, di tutte le garanzie indicate nell'articolo; cioè di un voto del Consiglio comunale, d'uno della Deputazione provinciale ed in fine di un decreto reale. Detto ciò la Commissione prega anch'essa l'onorevole Marcora di prendere atto di queste dichiarazioni e di quelle, che farà l'onorevole ministro, e di esser certo che nessuno di quei tali diritti ai quali egli si riferisce, può esser pregiudicato da questo articolo perchè la disposizione in esso contenuta è soltanto interpretativa e diretta a stabilire una massima che era controversa nella giurisprudenza; se cioè di regola la cinta daziaria dovesse comprendere le popolazioni agglomerate soltanto od anche le popolazioni sparse. Io quindi confido che l'onorevole Marcora vorrà ritirare il suo ordine del giorno. E la stessa preghiera rivolgo all'onorevole Cucchi Luigi, non avendo a parer mio, la sua proposta alcun fondamento, inquantochè colla disposizione che vorrebbe egli soppressa si chiarisce un dubbio, ed i dubbi è meglio toglierli subito di mezzo. Inquanto poi ad accordare al Governo la facoltà di variare la cinta e quindi anche di restringerla, io me ne rimetto per la Commissione alle dichiarazioni che sarà per fare l'onorevole ministro, in vista anche degli interessi dello Stato che potrebbero esser compromessi forse dalla proposta dell'onorevole Cucchi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Ecco, innanzi tutto dichiaro anch'io, come l'onorevole relatore, all'onorevole Marcora, che l'articolo 10 non fa che sancire il deliberato dell'autorità giudiziaria sopra questa questione e cioè: che la cinta daziaria deve circoscrivere soltanto le popolazioni agglomerate. Non è altro lo scopo di questo articolo.

È evidente che rimangono pienamente in vigore, e non sono infirmate in nessuna guisa tutte le facoltà e le garanzie delle leggi attuali tanto della legge comunale e provinciale, quanto

delle altre leggi, che concernono i contribuenti che sono inclusi nelle zone. Rimangono egualmente impregiudicate tutte le disposizioni e legislative e governative, le quali possono avere fissato dei diritti sopra questa materia. Insomma l'articolo non pregiudica lo stato attuale, esso non fa che sanzionare ciò che è stabilito dalla giurisprudenza circa la definizione della cinta daziaria.

Quanto poi all'onorevole Cucchi Luigi lo pregherei di non insistere nella prima parte del suo emendamento, laddove propone che invece di estesa si dica *variata*, perchè lo scopo della disposizione è l'estensione della zona.

Posso accettare però la seconda parte del suo emendamento di sostituire al decreto ministeriale il decreto reale, perchè trattasi di una questione non sostanziale.

L'onorevole Zucconi ha mosso un dubbio; egli disse, essendo evidente che quando si estende la cinta daziaria non per questo si deve accrescere il canone consolidato, egualmente bisogna dichiarare che, se un comune da aperto diventa chiuso, non per questo il canone di abbuonamento debba aumentarsi. Io sono pienamente d'accordo con lui: il canone è consolidato tanto in un caso come nell'altro, ed essendo consolidato è chiaro che lo Stato non può chiedere nulla di più al comune chiuso, la cui cinta daziaria si allarghi, come non può chieder nulla di più al comune che da aperto diventi chiuso.

L'onorevole Buttini mi ha poi domandato se l'applicazione della prima parte dell'articolo 10 debba essere immediata; egli è certo che questa prima parte dell'articolo ha un'applicazione immediata. Anche oggi, quando vi è un pronunciato dell'autorità giudiziaria, si esegue immediatamente, e qui non si tratta che di estendere ad altre questioni future, che potessero nascere, quello che dall'autorità giudiziaria fu deciso sopra questa materia.

D'altronde nessun inconveniente, nessuna perturbazione potrà avvenire poichè si tratta di applicare la legge attuale del dazio consumo, secondo il sano modo con cui è stata interpretata dall'autorità giudiziaria, e come viene interpretata adesso in un modo più autentico e solenne da questo disegno di legge.

Riassumendo dunque, io confido che gli onorevoli preopinanti non insisteranno nei loro emendamenti, tenendosi paghi delle spiegazioni avute dalla Commissione e da me. Soltanto, se l'onorevole Cucchi insiste, accetterò che sia sostituito il decreto reale al decreto ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro ed anche di quelle della onorevole Commissione, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Cucchi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Accetto l'invito rivoltomi dall'onorevole ministro, sebbene egli accolga soltanto la prima parte del mio emendamento.

Presidente. Onorevole Zucconi, ha facoltà di parlare.

Zucconi. Io potrei anche prendere atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, le quali mi soddisfano pienamente.

Però io debbo fare questa sola domanda: se, cioè, non essendo espresso nella legge il concetto che il canone resti inalterabile nel caso contemplato da questo articolo 10, e nel caso di cambiamento di un comune aperto in chiuso, non possano all'atto pratico nascere dei dubbi.

Si potrebbe rimediare a questo con un emendamento, aggiungendo a questo articolo 10 un'alinea, il quale dicesse che nel caso di estensione della linea daziaria di un comune chiuso, o di cambiamento di un comune aperto in chiuso il canone consolidato rimarrebbe inalterato.

Se l'onorevole ministro non avesse difficoltà ad accettare questa proposta, io la farei alla Camera, nel caso contrario mi limiterò a prendere atto delle sue dichiarazioni. Ma la mia proposta schiarirebbe molti dubbi, poichè l'onorevole Ministro sa che le leggi si interpretano dai magistrati e dai pubblici funzionari secondo il loro significato, non secondo le dichiarazioni dei ministri alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io pregherei l'onorevole Zucconi di osservare, che è perfettamente inutile l'aggiunta della quale egli parla.

Bisognerebbe allora prevedere anche molti altri casi: anche il caso, per esempio, di un comune chiuso il quale diventi aperto, emendamento credo proposto dall'onorevole Cucchi in principio di seduta e che io ho respinto.

Così pel caso di un comune aperto, il quale diventi chiuso.

Così dell'allargamento o della restrizione della cinta daziaria. Non è possibile che la legge provveda a queste cose. La legge stabilisce il principio generale, il canone è consolidato secondo lo stato di fatto appurato; le conseguenze sono quelle che sono.

Aggiunga l'onorevole Zucconi, che nessun comune può di sua volontà, per atto d'autorità sua, dichiararsi aperto o chiuso. Perchè un comune aperto diventi chiuso, o viceversa, è necessario un lungo procedimento amministrativo; la deliberazione del Consiglio comunale; l'approvazione della Deputazione provinciale; il parere del Consiglio di Stato; la deliberazione del Consiglio dei ministri; il decreto reale.

Ora è naturale che il Governo, nell'approvare o l'una o l'altra di questo due domande; o la chiusura dove c'è comune aperto, o l'apertura dove c'è comune chiuso, accerti bene tutti gli elementi di fatto; e laddove si convinca che la domanda del comune è determinata da motivi d'interesse pubblico, lo consente, mantenendo fermo il canone. Qualorachè creda che la domanda non sia giustificata da motivi d'interesse generale la respinge; e respingendola evita quel danno, che la finanza potrebbe ricevere dalle mutate condizioni del comune ne' rispetti del dazio di consumo.

Dunque pregherei l'onorevole Zucconi di non insistere. Non facciamo una legge da casisti, chè faremmo una cattiva legge. La legge stabilisce un principio generale; le conseguenze, come ho detto sono quelle che sono. Se sorgeranno dubbi non mancheranno magistrati per risolverli.

Presidente. Onorevole Cucchi, mantiene il suo emendamento all'articolo 10, che consiste nel dire per decreto reale, invece che per decreto ministeriale?

L'onorevole ministro lo accetta. Si accontenta di questo?

Cucchi Luigi. Sicuro.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo 10.

“ La linea daziaria dei comuni chiusi deve circoscrivere la popolazione agglomerata nel centro principale dell'abitato. Essa può essere estesa per decreto reale, uditi il Consiglio comunale e la Deputazione provinciale qualora tale estensione sia richiesta nell'interesse della riscossione e per i bisogni della vigilanza. ”

(È approvato).

L'onorevole Benedini ha proposto un articolo aggiuntivo che è il seguente:

“ È abolito il divieto stabilito dall'alinea primo dell'articolo 1º della legge 11 agosto 1870, allegato L, riguardo ai consorzi di comuni aperti e alle porzioni di comuni chiusi. ”

Onorevole Benedini, ha facoltà di parlare.

Benedini. Mi corre obbligo anzitutto di rendere vivi ringraziamenti all'onorevole ministro

per la cortese risposta alle raccomandazioni che io gli ho rivolto, affinchè nella revisione della legge e dei regolamenti vigenti sul dazio consumo, egli trovi modo di dare un indirizzo, che assicuri ai comuni una libertà, ed una maggiore elasticità di movimenti.

Prendo atto, a questo riguardo, delle sue esplicite dichiarazioni.

L'onorevole ministro, pure ammettendo l'opportunità dell'emendamento, da me proposto, e che mira a far cessare una vera sperequazione nei rapporti tra comuni chiusi e le frazioni dei comuni chiusi ed i comuni aperti, non credette di accoglierlo così, come è proposto, perchè affermò che sussistono, se non tutti, almeno in parte, i motivi, che hanno determinato il legislatore del 1870 a vietare alle frazioni dei comuni chiusi e ai consorzii di comuni aperti la diminuzione delle tariffe del dazio governativo.

Io non voglio contraddire l'onorevole ministro, però egli stesso vorrà convenire, che se, non interamente, in gran parte si possono dire cessati questi motivi.

Tenendo conto di tutto, dopo le considerazioni da lui fatte, per non estendermi di più, avendo già svolto l'emendamento nella seduta dell'altro ieri, modificherei l'articolo aggiuntivo, in questi termini:

Invece di dire: “ è abolito il divieto ” direi: “ è in facoltà del ministro delle finanze di autorizzare anche le frazioni dei comuni chiusi, e i comuni aperti a diminuire le tariffe del dazio governativo. ”

Concepito in questo senso, io spero che l'onorevole ministro (non dico la Commissione, perchè essa non ha alcun interesse in questo), vorrà accettarlo.

Presidente. Mi trasmetta la sua proposta.

Però gli emendamenti devono essere presentati prima e stampati. L'ho dichiarato molte volte: la Camera non può discutere con questo sistema d'improvvisazioni.

Dunque l'onorevole Benedini propone questa aggiunta:

“ Il ministro delle finanze avrà facoltà di autorizzare le porzioni di comune chiuso e i comuni aperti a diminuire le tariffe del dazio governativo. ”

Onorevole relatore, accetta questa proposta?

Fagioli, relatore. È meglio che esprima i suoi concetti l'onorevole ministro perchè la Commissione non ha interesse a questo riguardo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Magliani, *ministro delle finanze*. La proposta dell'onorevole Benedini sarebbe una aggiunta all'articolo 1º, o un articolo a parte?

Benedini. Un articolo separato.

Magliani, *ministro delle finanze*. Orbene, io nella discussione generale dichiarai di non potere accettare la proposta dell'onorevole Benedini, come l'aveva presentata allora, vale a dire nella forma di abolizione del divieto ai comuni aperti di variare il dazio consumo governativo. Ora l'onorevole Benedini, tenendo conto delle obiezioni che allora ebbi l'onore di muovergli, presenta una proposta differente, la quale darebbe facoltà al ministro delle finanze di autorizzare codeste variazioni.

In questa forma, e posto il sistema del consolidamento, io non ho difficoltà di accettarla, se la Commissione acconsente.

Faggioli, *relatore*. La Commissione si associa alle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, cioè non ha alcuna difficoltà di accettare la proposta aggiuntiva dell'onorevole Benedini.

Benedini. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Benedini. Pregherei di fare un articolo separato della mia proposta aggiuntiva, che diverrebbe, qualora fosse accettata, l'articolo 11.

Presidente. Sta bene.

Rileggo la proposta dell'onorevole Benedini che diverrebbe l'articolo 11.

« Il ministro delle finanze avrà facoltà di autorizzare anche le porzioni di comuni chiusi ed i consorzii di comuni aperti a diminuire la tariffa del dazio consumo. »

Pongo a partito questa proposta accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Voci. A domani!

Comunicasi una interpellanza del deputato Cavallotti.

Presidente. Devo comunicare alla Camera una domanda d'interpellanza dell'onorevole Cavallotti:

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole presidente del Consiglio sul seguente punto non discusso nel bilancio dell'interno:

« Criteri del Governo intorno al dritto d'interpellanza ed alle altre relazioni fra ministri e

deputati nell'esercizio dei doveri e dritti rispettivi, secondo le norme corrette del sistema parlamentare. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interpellanza.

Crispi, *presidente del Consiglio*. So di non poter fare appello alla benevolenza dell'onorevole Cavallotti. Invoco quindi la giustizia della Camera.

L'interpellanza d'oggi non è che la ripetizione della terza parte dell'interpellanza di ieri.

Ieri l'onorevole Cavallotti chiedeva: come intenda il ministro lo spirito e la forma dei rapporti fra Governo e deputati, anche in ordine al diritto d'interpellare, e lo spirito e le funzioni del regime parlamentare. Oggi viene di nuovo a chiedere quali siano i criteri del Governo intorno al diritto d'interpellanza ed alle altre relazioni tra ministri e deputati nell'esercizio dei doveri e dritti rispettivi, secondo le norme corrette del sistema parlamentare.

Non comprendo questa persistenza dell'onorevole deputato. Non credo che questo sia il sistema migliore per provocare nella Camera una discussione che possa essere utile alle nostre istituzioni ed al paese.

Con vero dolore, io non posso accettare l'interpellanza che ieri non accettai, e con vero dolore devo rimettermi a voi perchè diate un giudizio definitivo. Io voglio da voi la guida che stabilisca il modo come io debba regolarmi.

Non voglio privilegi. So che il Governo ha dei doveri e verso di voi e verso la nazione. So che dipende in gran parte da voi il rispetto delle nostre istituzioni.

So che le discussioni, alla Camera, devono avere uno scopo pratico e fini convenienti, e che non si deve perdere il tempo in questi conati, in queste logomachie, che non conducono ad un risultato utile e concreto.

Ripeto, non posso invocare la benevolenza dell'onorevole Cavallotti, nè la chiedo. Ma siccome oggi devo credere che egli ripetendo la sua interpellanza, voglia invocare il vostro giudizio, io mi rimetto a voi.

Ve l'ho detto: non posso accettare l'interpellanza. Se credete dover deliberare che io l'accetti, subirò il vostro giudizio. (*Bravo! — Commenti*).

Presidente. Onorevole Cavallotti, come ha inteso, l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato di non accettare la sua interpellanza.

Cavallotti. Ho poche parole da dire per motivare, come ben prevede l'onorevole presidente

del Consiglio, l'appello che, dolente, dovrò fare al giudizio della Camera, e motivando questo appello, dal quale sento profondamente dentro di me che avrei voluto dispensarmi, prego la Camera, per un minuto solo, di ascoltarmi, con la cortese deferenza, di cui sempre le fui grato, e di cui serberò anche più grato il ricordo, se sarà questa l'ultima volta che avrò preso a parlare in quest'Aula. (*Commenti*).

L'onorevole ministro dell'interno ha detto di non comprendere la mia persistenza nella presentazione di quella domanda. Eppure il motivo era così evidente!

A me era parso ieri che l'invito dell'onorevole ministro dell'interno a ritirare la mia interpellanza non fosse abbastanza motivato, e che le stesse ragioni dette da lui potessero consigliarmi a persistervi.

Ma, appunto per questo, e per chiarire la cosa, e perchè non voleva inasprire la discussione, ho voluto appositamente ieri dar prova di deferenza ritirando l'interpellanza a fine di spogiarla precisamente di tutto ciò che potesse sollevare le obiezioni del ministro, e far parere questione personale quella che, per me, era una questione di principio.

L'onorevole presidente del Consiglio crede che la mia interpellanza non abbia scopo pratico; io devo mantenerla, e riferirmene al giudizio della Camera; precisamente perchè credo che nulla sia di più pratico, per una Camera gelosa delle sue prerogative, della tutela dei diritti che le sono affidati per la difesa degli interessi della nazione.

E non faccio questioni di regolamento. Lo potrei; non lo faccio; constato soltanto che è la seconda volta in due giorni, è la terza volta in pochissimi giorni, che l'onorevole presidente del Consiglio, venuto al potere, con tanto suffragio per instaurare la monarchia democratica, si serve della lettera del regolamento, per sopprimere in fatto, se non in dritto, l'esercizio di quella che, in quei bei tempi che egli amaramente deplorava quando questo diritto si contestava a lui, era sempre stata ritenuta una prerogativa delle più gelose della Camera, l'esercizio di quella che, in tempi che egli rimpiangeva, era stata ritenuta da uomini come Cavour, come Lanza, come Mari, come Boncompagni, come Tecchio, perfino una prerogativa inclusa nello spirito dello Statuto: perchè, avente radice nella responsabilità dei ministri. Dico è la terza volta che l'onorevole ministro si serve del regolamento.

Ad onore delle tradizioni parlamentari italiane,

ad onore di un partito grande, verso il quale le lotte combattute con lui non mi rendono ingiusto, ci tengo a dichiarare che questo è il primo caso che succede, in trent'anni, nel Parlamento italiano; ci tengo a dichiarare che questo non è mai, mai, mai successo. E la memoria di quanti sono qua dentro, vecchi parlamentari, me lo conferma: non è mai successo; neppure nei tempi più infausti del Governo di un altro partito.

Se sono queste le memorie che l'onorevole Crispi desidera lasciare dietro di sè, per me, io me ne dorrei.

Se volessi motivare ancora l'appello che devo fare alla Camera, io potrei dimostrare all'onorevole Crispi, così tenero dello spirito costituzionale, tanto tenero che pochi giorni or sono si permetteva di distinguere i deputati in costituzionali ed incostituzionali, secondo che l'attaccavano, o lo lodavano, come se fosse una persona statutaria, potrei dimostrare all'onorevole Crispi che l'applicazione del sistema nuovissimo inaugurato oggi, se dovesse prolungarsi indefinitivamente (perchè badi la Camera che una volta stabilito un precedente, niente impedisce che il diritto non rispettato oggi, non si rispetti domani), porterebbe là dove la Camera con la concessione odierna realmente non si è mai sognata di andare, porterebbe di fatto alla soppressione d'un diritto senza del quale e i Lanza, e i Valerio, e i Sineo, e gli Asproni dichiaravano non esistere serietà di vigilanza del Parlamento, dichiaravano poter venir soppresso il diritto delle minoranze, che non hanno altro modo di far sentire la loro voce di fronte alle maggioranze, in casi come questi. Ma non faccio neppur questo.

Ed anzi, se io prendessi consiglio dal mio animo, che è sgombro, lo creda pure l'onorevole Crispi, dai piccoli puntigli, dalle piccole bizze, concesso ai sommi dei, io lascerei serenamente all'onorevole Crispi la responsabilità del suo invito, e ritirerei oggi, come ho fatto ieri l'interpellanza, lasciando fra me e lui giudici gli imparziali.

Ma io oggi non lo posso più; un fior non fa primavera, ma un sistema quando si comincia ad inaugurare, difficilmente si cambia.

Io di fronte al duplice, anzi al triplice rifiuto, mi sento in dovere di sorgere qui a discutere di qualche cosa di più alto del mio mandato, di quello di tutti voi; sento che oggi il dover mio, l'interesse, non solo mio, ma della Camera, ma delle istituzioni, è quello di chiamar la Camera a giudicare.

Io sento che la Camera potrà dare oggi questo giudizio con tanta più serenità di coscienza, in

quanto ho voluto apposta togliere dalla mia interpellanza tuttociò che potesse deviare dalla questione di principio: può darlo con tanta più serenità di coscienza, in quanto io, so di aver presentato la mia interpellanza in una forma così corretta che non giustifica nessuna delle obiezioni che l'onorevole presidente del Consiglio le ha fatto: in una forma più corretta di quella che autorizzò la risposta sua all'onorevole Depretis, quando l'onorevole Depretis gli contestava questo diritto.

Perchè l'onorevole Depretis, onorevole presidente del Consiglio, non dimandava mica la soppressione del diritto: si limitava a chiedere un piccolo rinvio di due settimane, e aggiungeva di trovarsi male in salute e di essere uscito soltanto da tre giorni dal letto, dopo lunga e tormentosa malattia.

E io, dico il vero, in quel momento non vedeva nella preghiera dell'onorevole Depretis quella tale offesa al diritto di interpellanza che l'onorevole Crispi vi trovava.

Potrei dire di più: che anche la forma in cui l'onorevole Crispi, presentava allora quella interpellanza avrebbe potuto autorizzare l'onorevole Depretis a dargli la risposta che aveva data in altri tempi Cavour; perchè l'onorevole Crispi aveva presentato un'interpellanza analoga alla mia, ma in termini più generici; ed avrebbe l'onorevole Depretis potuto, volendo, rispondere con Cavour che le interpellanze van presentate sopra punti positivi, così come io ieri apposta avevo fatto.

L'onorevole Crispi ieri e oggi ha osservato che la mia interpellanza era un ritornare sul bilancio.

Come vede, nella mia interpellanza c'è un tema di cui a proposito del bilancio non si è parlato.

Nè questo solo potrei dire; ma potrei dire di più (con parole colle quali mi piace di avvicinarmi a concludere) potrei dire con Cavour nella seduta del 9 maggio 1854:

“ La Camera, per giudicare la politica ministeriale, ha altri mezzi che un articolo di bilancio, mentre può in qualunque circostanza col diritto di interpellanza suscitare una discussione relativa a questa politica medesima. Nè giammai il Ministero, me ministro (Cavour), si è rifiutato a rispondere ad interpellanze che avessero per oggetto il suo modo di governare nell'interno ed all'estero e sempre, quando un deputato credesse la condotta politica del Ministero contraria ai

veri interessi del paese, non dovrebbe aspettare il bilancio, ma, o prima o poi, sollevare la questione per mezzo d'interpellanze, seguendo in ciò il lodevole esempio del Parlamento inglese, dove vediamo le questioni estere trattate soventi, ma quasi mai in occasione del bilancio. ”

Questo diceva il Cavour e prima aveva detto altre cose. Due anni prima al Valerio che nella Camera subalpina insieme col Lanza, col Sineo, coll'Asproni, dimostrava come il diritto d'interpellanza sia assoluto ed illimitato nelle monarchie costituzionali, l'onorevole Cavour rispondeva con queste parole:

“ Io convengo coll'onorevole Valerio che il diritto d'interpellanza nel deputato è assoluto rispetto al Ministero, sebbene non sia assoluto (perchè allora si andava anche più in là; si concedeva ai deputati di svolgere una domanda, anche se il ministro non rispondeva) rispetto alla Camera.

“ È evidente che la Camera può regolare il suo ordine di discussione. Però la Camera (prego la Camera di prendere nota di queste parole) deve essere senza dubbio larghissima nel concedere ai deputati di far uso di questo diritto e non deve rifiutarsi ad ammetterlo se non quando ci siano ragioni gravissime, come sarebbe nel caso presente. ”

Si trattava nientemeno di un deputato che aveva domandato la pubblicazione di tutti i documenti diplomatici tra il Piemonte e l'Austria dal 12 marzo 1848 al 12 marzo 1849, e li domandava al Ministero che era succeduto a quello che avrebbe avuto la responsabilità dei fatti; era dunque una domanda retrospettiva che non riguardava i ministri al potere; perchè gli altri se ne erano andati.

La Camera giudicherà se in questo caso si tratta di cose gravissime; se non si tratta di un sentimento personale, molto personale.

Il mio dovere era ed è di sottoporre alla Camera il quesito. Se la Camera crede di stabilire oggi questo precedente, di cui mi ripugna guardare le illazioni nell'avvenire, lo faccia pure. Se la Camera crede di consentire a questa amputazione del diritto che oggi invoco io e domani possono invocare altri, la Camera lo faccia. Se la Camera crede, dopo le tante diminuzioni del suo diritto che le furono chieste, di consentire anche a questa e di mettersi, come diceva l'onorevole Crispi poco tempo fa, il bavaglio alla bocca, lo faccia essa, non io. Il mio dovere era di sotto-

porvi il quesito; il diritto della Camera è di risolverlo.

Per me, se il voto della Camera mi accerterà che il mio diritto nei nuovi tempi inaugurati col nuovo soffio di libertà non posso esercitarlo, come lo poteva ogni deputato anche nei più rigorosi tempi quando erano al potere altri partiti, come sotto Cantelli, e non posso esercitarlo nella forma che mi fu sempre concessa e riconosciuta; nella forma che la mia coscienza di deputato mi impone di invocare, io non sancirò certo con la mia presenza, una tale violazione di ogni diritto e me ne andrò da quest'aula. (Bene! a sinistra).

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Cavallotti ha presentata una domanda di interpellanza che il presidente del Consiglio dichiara di non accettare. Leggo l'articolo del regolamento che si riferisce alle interpellanze: " Il Governo, non più tardi della tornata successiva, dichiara se e quando intenda rispondere. Se esso dichiara di respingere l'interpellanza, l'interpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno che essa decida. " L'onorevole Cavallotti chiede appunto di essere ammesso a svolgere la sua interpellanza; e quindi io interrogherò la Camera se intenda concedergli questa facoltà nonostante che il presidente del Consiglio vi si opponga. Coloro che sono di avviso di concedere all'onorevole Cavallotti la facoltà di svolgere la sua interpellanza sono pregati di alzarsi.

(Si fa la prova).

Si procederà alla controprova.

(Durante la votazione si sente un grido nella tribuna della stampa).

Mi è doloroso di dovere ogni tanto rivolgere osservazioni alla tribuna della stampa, io sono certo che non siano punto i giornalisti che meri-

tano questi rimproveri, non possono essere che uomini indegni di essere ammessi in quella tribuna.

(La Camera delibera di non ammettere che l'onorevole Cavallotti svolga la sua interpellanza).

L'onorevole Dobelli ha presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare che sarà trasmesso agli Uffici.

La seduta termina alle 6.30.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali. (13)

Discussione dei disegni di legge:

2. Modificazioni alle leggi postali. (87)
3. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)
4. Modificazione alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare. (123)
5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)
6. Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879. (131)
7. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1888-89. (53).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).